



# PROVINCIA DI ASTI

SETTORE INFRASTRUTTURE E PIANIFICAZIONE



## PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE

(D.Lgs. 267/2000 – Legge regionale n. 56/77)

Adottato dal Consiglio Provinciale con D.C.P. n° 47517 del 08.07.02

Approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n° 384-28589 del 05.10.04

Pubblicata sul B.U.R. n. 43 del 28.10.04

Presidente della Provincia  
**Roberto Marmo**

Assessore alla Pianificazione T.le  
**Claudio Musso**

Dirigente Infrastrutture e Pianificazione T.le  
Responsabile del Procedimento  
**Ing. Paolo Biletta**

Coordinatore del Servizio Pianificazione T.le  
**Arch. Nada Ravizza**

Il Segretario della Provincia

---

### **Gruppo di Progetto:**

Collaboratori e contributi interni:  
Ufficio Geologico

Dott. Geol. **Vincenzo Bosco**

Ufficio di Piano e S.I.T.

Arch. **Nada Ravizza**  
Geom. **Alessandra Vidotto**  
Geom. **Alessandro Pujia**

Collaboratori e consulenze esterne:  
Agricoltura-Foreste

Dott. For. **Domenico Camino**

Ambiente

Politecnico di Torino – Facoltà di Ingegneria  
Dipartimento Georisorse e Territorio  
Prof. Arch. **Giulio Mondini**  
Ing. **Marta Bottero**  
Ing. **Marco Valle**

A.R.P.A. – Dipartimento di Asti  
Dott. **Mariuccia Cirio**  
Arch. **Alessandro Boano**  
Dott. **Elio Sesia**  
Dott. **Claudio Varaldi**  
Dott. **Lara Castino**

Beni Storici

Arch. **Marta Colombo**

Consulenza Legale

Avv. **Piero Golinelli**

Socio Economico

I.R.E.S.  
Dott. **Carlo Beltrame**

Gruppo operativo

Arch. **Barbara Vucusa**  
Dott. Geol. **Stefano De Bortoli**

---

## **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

### **TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE IN SEDE DI APPROVAZIONE**

Nel testo le modifiche e le integrazioni apportate dalla Delibera del Consiglio Regionale n° 384-28589 del 05.10.04 sono stampate *in corsivo*

**AREA INFRASTRUTTURE E TERRITORIO**

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

*Coordinatore del Servizio*

*Istruttore Tecnico*

*Istruttore Tecnico*

*Dirigente Ing. Paolo BILETTA*

*Dirigente Arch. Roberto IMPARATO*

*Arch. Nada Ravizza*

*Geom. Alessandra Vidotto*

*Geom. Massimo Aimone*

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE TEL. 0141/433309-0141/433310 FAX 0141/433327  
e-mail : [imparato@provincia.asti.it](mailto:imparato@provincia.asti.it) - [ravizza@provincia.asti.it](mailto:ravizza@provincia.asti.it) - [vidotto@provincia.asti.it](mailto:vidotto@provincia.asti.it) - [aimone@provincia.asti.it](mailto:aimone@provincia.asti.it)

**UFFICIO GEOLOGICO**

*Coordinatore del Servizio*

*Dirigente Dr. Geol. Vincenzo BOSCO*

*Dr. Geol. Massimo Castellaro*

UFFICIO GEOLOGICO TEL. 0141/433268 FAX 0141/433327  
e-mail : [bosco@provincia.asti.it](mailto:bosco@provincia.asti.it) - [castellaro@provincia.asti.it](mailto:castellaro@provincia.asti.it)

## SOMMARIO

### TITOLO I      DISPOSIZIONI GENERALI

- ART.1      DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI
- ART.2      NATURA DEL PIANO
- ART.3      FINALITA' DEL PIANO
- ART.4      ELEMENTI COSTITUTIVI ED EFFICACIA DEL PIANO
- ART.5      ATTUAZIONE DEL PIANO
- ART.6      MISURE DI SALVAGUARDIA
- ART.7      COORDINAMENTO DELLA SPESA PUBBLICA CON IL PIANO
- ART.8      CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO
- ART.9      DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME

### TITOLO II      NORME PER LA TUTELA DEL TERRITORIO

- ART.10      PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA PER PROCESSI NELLA RETE IDROGRAFICA
- ART.11      PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA PER PROCESSI DI INSTABILITA' DEI VERSANTI
- ART.12      TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE
- ART.13      SISTEMA DELL'ASSETTO STORICO CULTURALE E PAESAGGISTICO
- ART.14      SISTEMA DELLE QUINTE DEI RILIEVI COLLINARI
- ART.15      AREE AD ELEVATA QUALITA' PAESISTICO AMBIENTALE
- ART.16      CENTRI STORICI
- ART.17      ARCHITETTURE E SISTEMI DI BENI ARCHITETTONICI
- ART.18      LE UNITA' DI PAESAGGIO COSTITUENTI LE SUB AREE A VALENZA STORICO CULTURALE
- ART.19      FUNZIONI TURISTICHE E RELATIVE VOCAZIONI TERRITORIALI
- ART.20      AREE BOSCADE
- ART.21      AREE PROTETTE, SITI DI PARTICOLARE INTERESSE, AREE DI SALVAGUARDIA E ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO E PAESISTICO
- ART.22      RETE DI CORRIDOI BIOLOGICI E FASCE DI SALVAGUARDIA
- ART.23      AREE A DESTINAZIONE AGRICOLA
- ART.24      ARIA
- ART.25      ACQUE SUPERFICIALI
- ART.26      SUOLO
- ART.27      ELEMENTI DI CONNESSIONE
- ART.28      RUMORE
- ART.29      CAMPI ELETTROMAGNETICI

### **TITOLO III NORME RELATIVE ALL'USO DEL TERRITORIO**

|        |  |
|--------|--|
| ART.30 | INFRASTRUTTURE STRADALI  |
| ART.31 | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE   |
| ART.32 | CENTRI INTERMODALI   |
| ART.33 | POLITICHE COMPLESSE DEL TERRITORIO ATTE A CONSENTIRE IL MANTENIMENTO E/O LA RICOSTRUZIONE DELLE CONDIZIONI DEI SERVIZI |
| ART.34 | SERVIZI  |
| ART.35 | ATTIVITA' PRODUTTIVE   |
| ART.36 | ATTIVITA' COMMERCIALI  |
| ART.37 | RESIDENZA  |

### **ALLEGATI**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>ALLEGATO A</b> | <b>ELENCO DEGLI ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO</b> |
|-------------------|---|

## **TITOLO I                    DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ARTICOLO 1            DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI**

**1** Nelle presenti norme e negli elaborati di piano, sono utilizzate sigle recanti abbreviazioni (acronimi), i cui significati sono i seguenti:

- a) PTP: Piano Territoriale Provinciale (L.reg.56/77, art.3, comma1,lett.b);
- b) PRG: Piano Regolatore Generale (L.reg.56/77, art.3, comma1,lett.a);
- c) S.S.: Strada Statale;
- d) S.R.: Strada Regionale;
- e) S.P.: Strada Provinciale;
- f) D.P.R.: Decreto Presidente della Repubblica;
- g) CEE: Comunità Economica Europea;
- h) PMPF: Polizia di Massima e Polizia Forestale;
- i) CCIAA: Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- l) RDL: Regio Decreto Legge;
- m) RD: Regio Decreto;
- n) DGR: Delibera Giunta Regionale;
- o) GU: Gazzetta Ufficiale;
- p) EMAS: Environmental Management and Audit Scheme;
- q) ISO: International Organisation of Standardisation;
- r) SGA: Sistema di Gestione Ambientale;
- s) PTO: Progetti Territoriali Operativi;
- t) Art.: articolo;
- u) lett.: lettera, lettere;
- v) PAI: Piano Assetto Idrogeologico;
- w) IGM: Istituto Geografico Militare;
- x) PRUSST: Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del territorio;
- y) SIC: Siti di Interesse Comunitario;
- z) SIR: Siti di Interesse Regionale;
- aa) s.m.i.: successive modifiche ed integrazioni.

Le abbreviazioni sono espresse sia con sequenza di caratteri puntati, sia con sequenza di caratteri privi di punteggiatura, senza che vari il loro significato; allo stesso modo non è influente, ai fini del loro significato, l'utilizzo di caratteri minuscoli o maiuscoli.

**2** Nelle presenti norme e negli elaborati di piano si utilizzano espressioni tecniche, i cui significati sono i seguenti:

- a) acquifero confinato principale (o acquifero astiano): la formazione litologica delle sabbie astiane contenente la falda in pressione principale;
- b) falde freatiche (o a superficie libera) e falde in pressione (o confinate): così come definite dall'art. 2 della L.reg. 22/1996;
- c) interfaccia: la superficie di confine tra falde di diversa tipologia;
- d) soggiacenza: la profondità dal piano campagna;
- e) arboricoltura da legno: coltura arborea specializzata di origine artificiale, finalizzata alla produzione di legno e biomassa, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguita su terreni precedentemente non boscati. Rientrano in tale definizione le aree oggetto di intervento a norma del Reg.CEE 2080/92 o dal Piano di sviluppo Rurale 2000-2006 o da altri piani per il settore forestale;
- f) aree protette: parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate con finalità di tutela e fruizione del patrimonio naturalistico, zone di parco o zone di salvaguardia, biotopi;
- g) aree sottoposte a vincolo idrogeologico: aree di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n.3267 e di cui all'art.35 del R.D. 13 febbraio 1933, n.15;

h) bosco: i termini "bosco" e "foresta" sono da considerarsi sinonimi a tutti gli effetti.

Sono da considerarsi "bosco" le superfici di natura forestale perimetrate che possiedono le seguenti caratteristiche:

- 1) sotto il profilo tipologico: popolamenti arborei o arbustivi di origine naturale, o, se di origine artificiale, ad indirizzo naturaliforme o in affermata evoluzione naturale; aree boscate temporaneamente prive di soprassuolo a causa di utilizzazioni, avversità o eventi accidentali; formazioni riparie o rupestri; boschi di neo-formazione;
- 2) sotto il profilo dell' estensione: superficie minima di duemila metri quadrati, con larghezza minima, misurata al piede delle piante di confine, di venti metri, ridotta a dieci metri per le formazioni riparie;
- 3) copertura minima del 20 per cento.

Sono assimilati a "bosco":

- 1) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- 2) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
- 3) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

i) fasce tampone: fasce a vegetazione densa e prevalentemente boscate, aventi come scopo il rallentamento dei flussi superficiali dell'acqua ed il trattenimento, l'assimilazione e la rimozione dei nutrienti dilavati dai terreni agricoli;

l) fitocenosi: insieme di specie vegetali che vivono in un ambiente ben determinato, in cui i singoli individui si influenzano reciprocamente;

m) Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF): prescrizioni che regolano gli interventi selvicolturali in assenza di uno specifico Piano di gestione forestale. Per la Provincia di Asti valgono quelle approvate dalla C.C.I.A.A. di Asti (ottobre 1968) e valgono inoltre le "Istruzioni tecnico amministrative e chiarimenti" per l'applicazione delle PMPF della Regione Piemonte. Riferimenti normativi: R.D.L. 30/12/1923 n° 3267, artt.8,9,10,11; R.D. 16/05/1926 n° 1126, art.19; D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616, art.69; D.G.R.Piemonte del 18.08.2000 num.66-884;

n) Deflusso Minimo Vitale: deflusso che deve essere rilasciato in un corpo idrico per garantire la funzionalità degli ecosistemi interessati;

o) determinanti: cause generatrici primarie riconducibili all'antropizzazione (agricoltura, industria, urbanizzazione) che generano pressioni sul territorio con conseguente consumo di risorse;

p) direttrici di espansione: direzione privilegiata lungo la quale è pianificato lo sviluppo urbanistico. Si attesta solitamente su un asse viario in cui è prevista la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per favorire l'insediamento ordinato di residenze, servizi ed aree industriali;

q) ecofiltro: fascia multifunzionale caratterizzata da vegetazione naturale e/o seminaturale principalmente destinata a mitigare, vale a dire a "filtrare", gli impatti dovuti all'antropizzazione; in particolare vengono attenuati gli effetti di rumori e deposizioni nei confronti di recettori sensibili;

r) elettrosmog: fenomeno dovuto alla presenza di campi elettromagnetici elettrici e magnetici nell'ambiente; è normato in parte dalla Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" (G.U., parte I, n. 55 del 7 marzo 2001) che riconosce la possibilità per una persona di essere soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di natura artificiale tali da originare un superamento del limite di esposizione, in ogni caso o del valore di

attenzione negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate, nel caso di attività previste dalla legge;

s) EMAS: l'Environmental Management and Audit Scheme (EMAS) è una procedura volontaria per la gestione ambientale delle imprese. Essa consente all'impresa di accedere alla certificazione del sito sul quale insistono gli impianti mediante la convalida di una specifica dichiarazione ambientale resa dall'impresa stessa. Il regolamento europeo EMAS (Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 marzo 1993) è stato reso operativo in Italia nel 1997 con l'istituzione della "Sezione EMAS Italia", del Comitato Ecolabel e Ecoaudit;

t) habitat: il posto in cui possono vivere o si possono trovare organismi o gruppi di organismi;

u) ISO 14001: è lo standard internazionale che contiene le specifiche per creare un Sistema di Gestione Ambientale (SGA). Questo standard è stato predisposto da "*International Organisation of Standardisation*" (ISO) nell'anno 1996 ed è utilizzato a livello mondiale;

v) misure mitigative: le misure che possono essere adottate per compensare gli impatti che si prevede saranno provocati dall'attuazione del piano;

w) modello matematico: è una schematizzazione della realtà che permette di elaborare e sintetizzare dati e informazioni;

x) permeabilità dell'ecosistema: condizione delle componenti ecosistemiche di un paesaggio che rende possibile la reciproca interazione con scambio di specie, energia e materia;

y) varchi paesistico ambientali: aree di continuità ambientale, a scala di paesaggio, sede di potenziali corridoi biologici.

## **ARTICOLO 2            NATURA DEL PIANO**

**1** Il Piano Territoriale Provinciale (PTP) della Provincia di Asti è piano territoriale di coordinamento che delinea l'assetto strutturale del territorio provinciale, in conformità agli indirizzi del Piano Territoriale Regionale e comunque della programmazione socio-economica e territoriale della Regione<sup>1</sup>.

**2** Il PTP è altresì piano di tutela e di valorizzazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, ed in particolare nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo e delle bellezze naturali.<sup>2</sup>

**3** Il PTP considera specificatamente la valenza paesistica del territorio provinciale e costituisce pertanto piano di tutela nel settore del paesaggio a tutti gli effetti di legge<sup>3</sup>.

**4** Il PTP considera l'intero territorio della Provincia di Asti.

---

<sup>1</sup> Art. 20, commi 2 e 3, d. lgs. 267/2000; artt. 3 e 5 legge reg. 56/1977 e succ. mod.

<sup>2</sup> Art. 57, comma 1, d. lgs. 112/1998; art. 5 legge reg. 56/1977 e succ. mod.

<sup>3</sup> Art. 57, comma 1, d. lgs. 112/1998; art. 4, comma 3, e art. 5 legge reg. 56/1977 e succ. mod.; art. 3 comma 3, d. di l. reg. n. 122/2000

### **ARTICOLO 3**            FINALITA' DEL PIANO

**1** Il PTP orienta l'attività della Provincia, dei Comuni, della Comunità Montana e delle Comunità Collinari per il governo del territorio nell'ambito delle rispettive competenze, ed assicura la tutela e la valorizzazione delle realtà d'interesse storico e culturale, nonché la tutela e la valorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 2.

**2** Le determinazioni del PTP perseguono, nel loro insieme, l'obiettivo di assicurare uno sviluppo sostenibile che salvaguardi il diritto di tutti, ed anche delle generazioni future, a disporre, con pari possibilità, delle risorse del territorio provinciale; perseguono altresì l'obiettivo di valorizzare l'identità del territorio medesimo, assicurandone la stabilità ecologica e rendendone evidenti e fruibili i valori.

**3** Le finalità del PTP sono perseguite dalla Provincia con la partecipazione degli altri enti locali e delle amministrazioni interessate, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, leale collaborazione fra enti, trasparenza, economicità, semplificazione ed efficacia dei procedimenti amministrativi.

## **ARTICOLO 4** ELEMENTI COSTITUTIVI ED EFFICACIA DEL PIANO

**1** Il PTP è costituito dagli elaborati elencati nell'ALLEGATO A alle presenti norme<sup>4</sup>.

**2** Le determinazioni contenute negli elaborati di cui alla lettera c) dell'ALLEGATO A hanno efficacia di prescrizione o di indirizzo; gli elaborati di cui alla lettera b) dell'ALLEGATO A, rappresentano i luoghi ove devono essere applicate le determinazioni del PTP e recano determinazioni essi stessi.

**3** Le determinazioni del PTP possono essere:

- a) prescrizioni immediatamente vincolanti;
- b) prescrizioni che esigono attuazione;
- c) indirizzi e criteri di compatibilità.

**4** Le prescrizioni immediatamente vincolanti hanno quali destinatari tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano nel territorio provinciale; esse si applicano, senza necessità di previa ricezione da parte di strumenti o atti sottordinati, a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del piano approvato, a tutti gli interventi, anche settoriali e dei privati; tali prescrizioni, nel caso in cui contrastino con gli strumenti di pianificazione urbanistica, con i regolamenti o con progetti, programmi o piani di settore non sovraordinati prevalgono sugli strumenti, sui regolamenti, sui progetti, sui programmi e sui piani medesimi; gli strumenti di pianificazione, i regolamenti e i piani che dispiegano i loro effetti nel tempo devono comunque essere adeguati alle prescrizioni aventi le caratteristiche di cui al presente comma<sup>5</sup>.

**5** Le prescrizioni che esigono attuazione hanno quali destinatari i soggetti pubblici in quanto autori di strumenti di pianificazione, di regolamenti, di progetti, programmi o piani di settore non sovraordinati che incidono sul territorio; tali prescrizioni si applicano pertanto ai soggetti pubblici e privati che in concreto operano sul territorio, solo in seguito alla ricezione delle prescrizioni medesime negli strumenti e negli atti predetti, che devono comunque essere adeguati alle prescrizioni aventi le caratteristiche di cui al presente comma<sup>6</sup>.

**6** Gli strumenti di pianificazione, i regolamenti, i progetti, i programmi ed i piani di settore non sovraordinati che incidono sul territorio traducono gli indirizzi nella realtà locale attraverso all'interpretazione, all'approfondimento e alla precisazione che risultano necessari; lo scostamento dagli indirizzi richiede idonea motivazione; gli strumenti, i regolamenti e gli atti predetti devono altresì risultare compatibili con i criteri dettati dal PTP nelle varie materie al fine di delineare l'assetto complessivo del territorio provinciale e di esercitare le funzioni di tutela demandate al piano territoriale.

**7** Il PTP costituisce lo strumento prioritario al quale la Provincia si riferisce per verificare, nei casi in cui è chiamata a svolgere tale compito, la coerenza dei piani, dei progetti e dei programmi con l'assetto complessivo del territorio provinciale e con le determinazioni operanti nella varie materie in cui vengono esercitate misure di tutela.

---

<sup>4</sup> Art. 6, legge reg. 56/1977 e s.m.i.

<sup>5</sup> Art. 8, comma 1, legge reg. 56/1977 e s.m.i.

<sup>6</sup> Art. 8, comma 1, legge reg. 56/1977 e s.m.i.

**ARTICOLO 5**                    **ATTUAZIONE DEL PIANO**

**1** Il PTP si attua attraverso all'applicazione delle sue determinazioni in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4.

**2** Concorrono all'attuazione del PTP tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel territorio della provincia.

**3** L'attuazione, anche parziale o settoriale, del PTP può intervenire, sulla base di specifiche determinazioni dei Comuni interessati, sia attraverso alle Comunità Collinari e alla Comunità Montana, sia mediante il ricorso agli altri tipi di forme associative disciplinate dalle vigenti leggi, sia con l'impiego delle intese e concertazioni, anche limitate nel tempo e riferite a singoli aspetti, previste dalle norme in vigore<sup>7</sup>.

**4** Il PTP è attuato mediante l'impiego:

- a) dei piani regolatori generali comunali ed eventualmente intercomunali, nonché degli altri strumenti di pianificazione urbanistica;
- b) dei progetti territoriali operativi (P.T.O.) disciplinati dalla legge regionale<sup>8</sup>;
- c) dei piani paesistici<sup>9</sup>;
- d) dei piani e dei programmi di settore;
- e) degli accordi di programma<sup>10</sup>;
- f) delle intese, delle concertazioni e degli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente<sup>11</sup>.

Il PTP è attuato altresì attraverso all'impiego delle forme associative e di cooperazione.

**5** L'attuazione del PTP avviene utilizzando le determinazioni raffigurate nelle tavole di piano ed applicando le presenti norme.

**6** Le determinazioni espresse dalle tavole del piano vanno intese secondo le relative apposite legende ed applicate nel rispetto delle presenti norme.

**7** Le determinazioni cartografiche a scala maggiore prevalgono su quelle a scala minore; ove appaia contrasto fra un'indicazione cartografica e una norma del PTP, prevale quest'ultima.

**8** Il PTP si propone come insieme organico delle determinazioni con le quali in via primaria l'autorità competente esercita il confronto nelle procedure inerenti alla compatibilità ambientale degli interventi.

<sup>7</sup> Per le Comunità Montane, cfr. artt. 27 e 28 del d. lgs. 267/2000; legge reg. 11.8.1973, n. 17 e successive; per le Comunità Collinari, cfr. legge reg. 28.2.2000, n. 16; per le "forme associative", cfr. artt. 30 ("convenzioni"), 31 ("consorzi"), 32 ("unioni di comuni"), 33 ("esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni"), 34 ("accordi di programma") del d. lgs. 267/2000; per le "intese e concertazioni", cfr. art. 2, comma 203, della legge 662/1996: "programmazione negoziata" (intese istituzionali di programma; accordi di programma quadro; patti territoriali; contratti di programma; contratti di area); cfr. altresì il comma 206 dello stesso art. 2 l. 662/1996: eventuali ulteriori tipologie della contrattazione programmata definite dal CIPE

<sup>8</sup> Art. 8 ter (e segg., per quanto attiene al procedimento) l. reg. 56/1977 e succ. mod.

<sup>9</sup> Art. 149 d.lgs. 490/1999; artt. 4 e segg. L. reg. 20/1989

<sup>10</sup> Art. 34 d. lgs. 267/2000, che sostituisce l'art. 27 l. 142/90; si vedano anche le "direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma" approvate con delib. G.R. 24.11.1997, n. 27-23223, pubblicata su B.U.R. suppl. al n. 48, 3.12.1997

<sup>11</sup> Piani integrati di area anche in attuazione di patti territoriali e di altri strumenti di programmazione negoziata; convenzioni (art. 30 d. lgs. 267/2000; strumenti di cui all'art. 2, comma 203, legge 662/1996)

## **ARTICOLO 6 MISURE DI SALVAGUARDIA**

**1** La salvaguardia si applica soltanto su quelle determinazioni che la deliberazione del Consiglio Provinciale, di adozione del PTP, dovesse sottoporre alle misure di salvaguardia di cui all'art.58, primo comma, della L.reg.56/77, dalla data di assunzione della deliberazione medesima.

**2** Le misure di salvaguardia si applicano fino alla data in cui il PTP assume efficacia, ma non possono in ogni caso protrarsi per un tempo superiore a tre anni dalla data di adozione del piano stesso ai sensi del precedente comma 1.

**3** La Provincia assume le iniziative possibili intese a procurare la collaborazione dei Comuni, delle Comunità e degli altri soggetti pubblici e privati, finalizzata ad evitare contrasti fra le scelte locali e gli interventi, da un lato, e le determinazioni del PTP adottato alle quali non si applicano le misure di salvaguardia, dall'altro, ed anzi a far sì che il piano territoriale provinciale adottato già costituisca quadro di riferimento per le scelte e gli interventi anzidetti.

## **ARTICOLO 7**                    **COORDINAMENTO DELLA SPESA PUBBLICA CON IL PIANO**

**1** L'attuazione del PTP è realizzata anche con l'impiego delle risorse finanziarie pubbliche, in conformità alle disposizioni normative che disciplinano la pubblica spesa.

**2** La Provincia garantisce coerenza fra la spesa e le determinazioni del PTP, con particolare riguardo all'individuazione degli interventi da finanziare o incentivare prioritariamente; garantisce altresì coerenza fra le richieste di finanziamento formulate ad altri soggetti pubblici, anche comunitari, e le determinazioni anzidette del piano, con riferimento agli interventi da finanziare.

**3** La Provincia coordina i finanziamenti concessi agli altri enti con le determinazioni del PTP; assume inoltre le iniziative possibili, intese a far sì che i Comuni, le Comunità ed i vari soggetti pubblici assicurino coerenza fra la loro spesa e le determinazioni del piano territoriale provinciale, con particolare riguardo all'individuazione degli interventi da finanziare o incentivare prioritariamente.

## **ARTICOLO 8**                    **CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO**

**1** La Provincia assicura il continuo controllo e la permanente conoscenza del territorio e delle sue trasformazioni, nonché dello stato di attuazione del PTP, attivando sistemi conoscitivi continui anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, con riferimento sia a quanto incide sull'assetto strutturale del territorio, sia a quanto rileva sulle materie oggetto di tutela.

**2** I sistemi conoscitivi di cui al comma 1 assicurano a tutti i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio la conoscenza del territorio stesso e dell'ambiente, anche al fine di assicurare la gestione integrata delle risorse.

**3** La conoscenza ed il controllo continui di cui al comma 1 si concretizzano in un sistema di monitoraggio inteso altresì:

- a) ad accertare la continua rispondenza del Piano alle condizioni ed alle esigenze reali;
- b) ad accertare l'eventuale necessità di adeguare il Piano stesso alle condizioni ed esigenze anzidette;
- c) a verificare con continuità l'efficacia del Piano medesimo sul territorio.

## **ARTICOLO 9**                    **DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME**

**1** Nel testo di ciascun articolo dei Titoli II e III delle presenti norme di attuazione, le determinazioni recate dall'articolo sono articolate in quattro parti: "2.Determinazioni generali", "3.Prescrizioni immediatamente vincolanti", "4.Prescrizioni che esigono attuazione", "5.Indirizzi e criteri di compatibilità". Le stesse sono precedute da una premessa -"1.Premessa"- al fine di favorire la chiarezza del testo normativo e pertanto la sua corretta applicazione, fornendo i chiarimenti utili per l'agevole comprensione del contenuto delle determinazioni, indicando la ragione di quest' ultime e precisando l'oggetto disciplinato dalle stesse.

**TITOLO II                    NORME PER LA TUTELA DEL TERRITORIO****ARTICOLO 10    PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA PER PROCESSI NELLA RETE IDROGRAFICA****1.                    Premessa**

**1.1** Il PTP, con la finalità di produrre misure di tutela sui settori di fondovalle caratterizzati da pericolosità geomorfologica per processi nella rete idrografica, quali esondazioni, alluvionamenti e modificazioni morfologiche d'alveo, classifica, all'interno dell'ambito territoriale di riferimento, i tratti di fondovalle dei corsi d'acqua individuati dal PAI come aree con pericolosità molto elevata o elevata perimetrata o non perimetrata ed i corsi d'acqua classificati come "acque pubbliche" ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, in funzione delle dimensioni del bacino sotteso e delimita, distinguendole in base al livello di pericolosità potenziale, le fasce di pertinenza fluviale da sottoporre a specifiche disposizioni.

**2.                    Determinazioni generali**

**2.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo sono riferite alle aree individuate nella Tavola 1A del PTP come segue:

- a) FASCIA PF1;
- b) FASCIA PF2.

Per i corsi d'acqua privi di fondovalle alluvionale, si applica unicamente la delimitazione di cui alla lett. a).

**3.                    Prescrizioni immediatamente vincolanti**

**3.1** *Le disposizioni contenute nel presente articolo non necessitano di prescrizioni immediatamente vincolanti.*

**4.                    Prescrizioni che esigono attuazione**

**4.1** *Nelle aree di cui al comma 2.1, lett. a), valgono le disposizioni prescritte per le aree Ee dalle norme di attuazione del PAI.*

**4.2** *Nelle aree di cui al comma 2.1, lett. b), valgono le disposizioni prescritte per le aree Eb dalle norme di attuazione del PAI.*

**4.3** I Comuni nel formare o adeguare i propri PRG, riportano nelle tavole di piano le delimitazioni delle aree di cui al comma 2.1, affinando le delimitazioni indicate dal PTP tramite accertamenti tecnici di maggior dettaglio, attraverso l'interpretazione degli obiettivi, delle prescrizioni che esigono attuazione e degli indirizzi e criteri di compatibilità, e traducendo le risultanze alla scala adottata.

**4.4** Il quadro dei dissesti e della pericolosità, condiviso con parere degli enti competenti<sup>12</sup>, adottato dal Comune, costituisce base di riferimento per l'aggiornamento e per l'integrazione del presente piano.

**4.5** L'atto di approvazione delle varianti di adeguamento dello strumento urbanistico comunale, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, delle norme di attuazione del PAI, aggiorna ed integra le prescrizioni dello stesso e costituisce base di riferimento per varianti al presente piano.

**5.                    Indirizzi e criteri di compatibilità**

**5.1** La Provincia, in accordo con i Comuni interessati e con la Regione Piemonte, coordina la redazione degli studi geomorfologici ed idraulici, per l'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti, sui corsi d'acqua del reticolo idrografico del territorio provinciale.

<sup>12</sup> D.G.R. 31-3749 del 6 agosto 2001 e s.m.i.

## **ARTICOLO 11 PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA PER PROCESSI DI INSTABILITA' DEI VERSANTI**

### **1. Premessa**

**1.1** Il PTP delimita, all'interno dell'ambito territoriale di riferimento, le aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico o caratterizzate da diversi livelli di potenzialità dissestiva e le sottopone a specifiche disposizioni.

### **2. Determinazioni generali**

**2.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo sono riferite alle aree individuate nella Tavola 1A del PTP come segue:

- a) CLASSE A, FRANE ATTIVE;
- b) CLASSE B, FRANE QUIESCENTI;
- c) CLASSE Fp4-a, FRANE NON ATTIVE;
- d) CLASSE Fp4-b, PROPENSIONE AL DISSESTO ELEVATA;
- e) CLASSE Fp4-c, FRANE ATTIVE (Fa) O QUIESCENTI (Fq);
- f) CLASSE Fp3, PROPENSIONE AL DISSESTO MEDIO-ELEVATA;
- g) CLASSE Fp2, PROPENSIONE AL DISSESTO MEDIO-BASSA;
- h) CLASSE Fp1, PROPENSIONE AL DISSESTO BASSA O ASSENTE.

### **3. Prescrizioni immediatamente vincolanti**

**3.1** *Le disposizioni contenute nel presente articolo non necessitano di prescrizioni immediatamente vincolanti.*

### **4. Prescrizioni che esigono attuazione**

**4.1** *Nelle aree di cui al comma 2.1, lett. a), si applicano le norme previste per le aree denominate Fa dalle norme di attuazione del PAI.*

**4.2** *Nelle aree di cui al comma 2.1, lett. b), si applicano le norme previste per le aree denominate Fq dalle norme di attuazione del PAI.*

**4.3** I Comuni, nel formare o adeguare i propri PRG, riportano nelle tavole di piano le delimitazioni delle aree di cui al comma 2.1, lettere a) e b), affinando le delimitazioni indicate dal PTP tramite accertamenti tecnici di maggior dettaglio, attraverso l'interpretazione degli obiettivi, delle prescrizioni che esigono attuazione e degli indirizzi e criteri di compatibilità, e traducendo le risultanze alla scala adottata.

**4.4** Il quadro dei dissesti e della pericolosità, condiviso con parere degli enti competenti<sup>13</sup>, adottato dal Comune, costituisce base di riferimento per l'aggiornamento e per l'integrazione del presente piano.

**4.5** L'atto di approvazione delle varianti di adeguamento dello strumento urbanistico comunale, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, delle norme di attuazione del PAI, aggiorna ed integra le prescrizioni dello stesso e costituisce base di riferimento per varianti al presente piano.

**4.6** I Comuni formano o adeguano i propri PRG nel rispetto della seguente prescrizione:

- a) nelle aree di cui al comma 2.1. lett. c), d), e) ed f) le previsioni urbanistiche sono formulate in funzione delle risultanze di specifici approfondimenti di carattere geomorfologico e geologico-tecnico, condotti in ottemperanza alle disposizioni vigenti<sup>14</sup> in materia, volti a verificare la compatibilità con le condizioni di stabilità e il conseguente livello di pericolosità; nel caso in cui le

<sup>13</sup> D.G.R. 31-3749 del 6 agosto 2001 e s.m.i.

<sup>14</sup> Prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988 ed alla Circolare P.G.R. del 8 maggio 1996, n. 7/LAP e successive norme o indicazioni integrative o sostitutive

verifiche evidenzino pericolosità non nulla, gli interventi sono subordinati alla realizzazione di adeguate opere di riassetto territoriale per la mitigazione della pericolosità e/o all'utilizzo di idonee tipologie costruttive.

**5. Indirizzi e criteri di compatibilità**

**5.1** La Provincia, ai sensi della legislazione in materia di Protezione Civile, in collaborazione con la Regione e l'Autorità di Bacino del Po e con i Comuni interessati dalla presenza di aree di cui al comma 2.1, lett. a), che possano potenzialmente configurare elevati livelli di rischio, promuove:

- a) la predisposizione di un sistema di monitoraggio geologico, strumentale, geotecnico, idraulico, idrogeologico ed ambientale per il controllo nel tempo dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto;
- b) la predisposizione di eventuali piani di allertamento, di emergenza e di protezione per le popolazioni;
- c) la predisposizione di studi completi dei fenomeni dal punto di vista geologico, idraulico, idrogeologico, urbanistico e del rischio ad essi connesso.

**5.2** La Provincia, in accordo con i Comuni interessati, ai sensi della legislazione in materia di protezione civile, attiva sulla rete viaria di propria competenza coinvolta dalla presenza di aree di cui al comma 2.1, lett. a), un sistema di monitoraggio geologico, strutturale, geotecnico, idraulico, idrogeologico ed ambientale, per il controllo nel tempo dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto e/o per la progettazione e la realizzazione dei necessari interventi di stabilizzazione dei fenomeni.

## ARTICOLO 12 TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE

### 1. Premessa

**1.1** Il PTP, perseguendo l'obiettivo di tutelare tanto le risorse idriche sotterranee di valenza strategica per l'approvvigionamento idropotabile, quanto in maniera diffusa i corpi idrici sotterranei, con discipline differenziate in funzione del loro grado di vulnerabilità, delimita, all'interno dell'ambito territoriale di riferimento, zone di protezione e ne individua la relativa disciplina.

### 2. Determinazioni generali

**2.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo sono riferite alle aree individuate nella Tavola 1B del PTP come segue:

- a) ARAP1: aree di ricarica degli acquiferi profondi;
- b) ARAP2: ambiti di pertinenza delle aree di ricarica degli acquiferi profondi;
- c) CPIP: campi pozzi di interesse provinciale;
- d) ASCI1: aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili esistenti;
- e) ASCI2: aree di salvaguardia delle sorgenti;
- f) ZRI1: zone di riserva idropotabile;
- g) ZRI2.1: zone a vincolo di profondità per la trivellazioni di pozzi; interfaccia falda freatica/falda in pressione oltre 10 m, fino a 20 m;
- h) ZRI2.2: zone a vincolo di profondità per la trivellazioni di pozzi; interfaccia falda freatica/falda in pressione oltre 20 m, fino a 45 m;
- i) ZRI2.3: zone a vincolo di profondità per la trivellazioni di pozzi; interfaccia falda freatica/falda in pressione oltre 45 m, fino a 55 m;
- l) ZRI2.4: zone a vincolo di profondità per la trivellazioni di pozzi; interfaccia falda freatica/falda in pressione oltre 55 m, fino a 70 m;
- m) ZRI2.5: zone a vincolo di profondità per la trivellazioni di pozzi; interfaccia falda freatica/falda in pressione oltre 70 m, fino a 85 m;
- n) ZRI2.6: zone a vincolo di profondità per la trivellazioni di pozzi; interfaccia falda freatica/falda in pressione oltre 85 m, fino a 105 m<sup>15</sup>;
- o) ZRI2.S1: soggiacenza del tetto dell'acquifero confinato principale di 20 m;
- p) ZRI2.S2: soggiacenza del tetto dell'acquifero confinato principale di 40 m;
- q) ZRI2.S3: soggiacenza del tetto dell'acquifero confinato principale di 60 m;
- r) ZRI2.S4: soggiacenza del tetto dell'acquifero confinato principale di 80 m;
- s) ZRI2.S5: soggiacenza del tetto dell'acquifero confinato principale di 100 m;
- t) ZRI2.S6: soggiacenza del tetto dell'acquifero confinato principale di 120 m;
- u) ZRI2.S7: soggiacenza del tetto dell'acquifero confinato principale di 140 m;
- v) ZRI2.S8: soggiacenza del tetto dell'acquifero confinato principale di 160 m;
- z) ZRI2.S9: soggiacenza del tetto dell'acquifero confinato principale di 180 m;
- aa) ZRI2.S10: soggiacenza del tetto dell'acquifero confinato principale di 200 m;
- ab) AVFS: aree critiche o potenzialmente critiche.

**2.2** Le aree di cui al comma 2.1, lett.a), sono i settori di fondovalle ove, per affioramento di litotipi permeabili quali le sabbie astiane<sup>16</sup>, avviene l'infiltrazione delle acque meteoriche che alimentano l'acquifero confinato principale<sup>17</sup>, il quale rappresenta il serbatoio naturale di acqua sotterranea da cui dipendono le strutture acquedottistiche. L'ambito rappresenta la ridelimitazione in forma puntuale delle "Zone di ricarica delle falde", operata ai sensi della normativa vigente<sup>18</sup>.

**2.3** Le aree di cui al comma 2.1, lett.b), sono i settori di versante direttamente connessi a quelli di cui al comma 2.1, lett.a), nei quali, per motivi morfologici e litostratigrafici, la ricarica assume caratteri di minore rilevanza.

<sup>15</sup> Oltre i 105 m s'intende presente solo la falda in pressione

<sup>16</sup> Definizione nell'art.1 delle presenti norme

<sup>17</sup> Definizione nell'art.1 delle presenti norme

<sup>18</sup> Art. 37 del Piano Territoriale Regionale

**2.4** Le zone di cui al comma 2.1, lett.c), costituiscono il sistema esistente ed in progetto delle aree, di rilievo provinciale, di emungimento da falde sotterranee per l'approvvigionamento idropotabile.

**2.5** Le aree di cui al comma 2.1, lett.d) ed e), sono le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto dei pozzi e delle sorgenti ad uso potabile<sup>19</sup>, definite ai sensi di legge<sup>20</sup>.

**2.6** Le aree di cui al comma 2.1, lett.f), sono le zone di interesse sovracomunale, dotate di elevata potenzialità qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, tale da imporre la riserva allo sfruttamento idropotabile.

**2.7** Le aree di cui al comma 2.1 lett. g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), z) e aa) sono le porzioni di territorio nelle quali, sulla base della conoscenza dell'assetto idrogeologico che consente di definire la profondità di soggiacenza dell'interfaccia tra falda freatica e falde in pressione<sup>21</sup>, sono imposte limitazioni di profondità per la nuova realizzazione di pozzi ad usi diversi da quello idropotabile.

**2.8** Le aree di cui al comma 2.1, lett. ab), sono:

- a) le zone di fondovalle o di pianura ove, per affioramento di litotipi permeabili, le acque della falda superficiale sono sostanzialmente indifese da infiltrazioni e percolazioni di eventuali apporti indesiderati dalla superficie;
- b) le aree che, ai sensi della normativa vigente<sup>22</sup>, presentano uno stato chimico corrispondente alla classe 4 in funzione della presenza di nitrati e/o prodotti fitosanitari.

### **3. Prescrizioni immediatamente vincolanti**

**3.1** Nelle aree di cui al comma 2.1, lett.c), l'autorità competente verifica che lo sfruttamento delle acque sotterranee sia programmato in modo da consentire la stabilità dei livelli piezometrici, al fine di tutelare quantitativamente la risorsa ed evitare danni ambientali connessi a modifiche irreversibili delle caratteristiche qualitative e quantitative delle falde utilizzate.

**3.2** Ove la programmazione di cui al comma precedente non garantisca il mantenimento delle condizioni ivi espresse, nelle zone di cui al comma 2.1, lett.c), non sono rilasciate autorizzazioni alla trivellazione di nuovi pozzi ad uso potabile, fatta eccezione per la sostituzione di pozzi con altri ubicati in modo tale da migliorare la situazione di attuale interferenza tra i pozzi stessi. Le opere di presa sostitutive devono avere portate di concessione massime tali da non incrementare i prelievi complessivi.

**3.3** Nelle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili esistenti di cui al comma 2.1, lett.d), e delle sorgenti di cui al comma 2.1, lett.e), valgono le prescrizioni immediatamente vincolanti di cui al D.P.R. 236/1988, come modificato dall'art. 21 del D.lgs. 152/1999, e di cui alla L.reg. 22/1996.

**3.4** Nelle zone di riserva idropotabile di cui al comma 2.1, lett.f):

- a) la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, é riservata ad uso potabile<sup>23</sup>;

<sup>19</sup> Definite al D.P.R. del 24 maggio 1998, n° 236, come modificato all'art. 21 del d.lgs. 152/1999

<sup>20</sup> L.reg. 22/1996

<sup>21</sup> Definizione nell'art.1 delle presenti norme

<sup>22</sup> Allegato 1 D.lgs. n°152/1999

<sup>23</sup> Art. 4, della L.reg. 22/1996

b) l'autorizzazione alla trivellazione di pozzi ad usi diversi da quello potabile può essere rilasciata per opere di captazione di profondità inferiori o uguali a 12 metri dal piano campagna, salvo eventuali deroghe di legge<sup>24</sup>.

**3.5** Nelle zone a vincolo di profondità per le trivellazioni di pozzi, di cui al comma 2.1 lettere g), h), i), l), m) e n):

a) l'autorizzazione alla ricerca, all'estrazione e all'utilizzazione delle acque sotterranee per usi diversi da quello potabile, in base alla normativa vigente<sup>25</sup>, è rilasciata per profondità inferiori a quelle definite dall'interfaccia falda freatica-falda in pressione<sup>26</sup>, come individuate nella Tavola 1B;

b) in carenza di risorse idriche da falda freatica è assentito l'utilizzo, in forma precaria, delle sottostanti falde in pressione, attraverso la realizzazione di opere di captazione. L'autorità competente autorizza tali opere fino ad una profondità, definita in fase istruttoria, entro i limiti che garantiscono un congruo franco di sicurezza rispetto alla profondità di soggiacenza del tetto dell'acquifero confinato principale, come individuata nella Tavola 1B attraverso le delimitazioni di cui al comma 2.1, lett.o), p), q), r), s), t), u), v), z) ed aa).

#### **4. Prescrizioni che esigono attuazione**

**4.1** I Comuni formano e adeguano i propri PRG nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) nelle Zone di ricarica degli acquiferi profondi di cui al comma 2.1., lett.a), e nei relativi ambiti di pertinenza, di cui al comma 2.1., lett. b), sono esclusi usi del suolo od attività in grado di generare, in maniera effettivamente significativa, l'infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti oppure di diminuire il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all'acquifero sottostante;

b) nelle aree di cui al comma 2.1, lett.a), per la localizzazione di attività produttive, si applicano inoltre le norme vigenti in materia.

**4.2** Nelle zone relative ai campi pozzi di interesse provinciale di cui al comma 2.1, lett.c), per le quali, sulla base di indagini e studi effettuati, si evidenzino abbassamenti progressivi dei livelli piezometrici derivati da portate complessive superiori alle potenzialità di alimentazione naturale, l'autorità competente provvede a programmare e a mettere in atto interventi strutturali per la riduzione dei prelievi in modo da garantire, nel medio periodo, la stabilizzazione degli abbassamenti.

**4.3** I Comuni, nel formare o adeguare i propri PRG, riportano nelle tavole di piano le delimitazioni delle aree di cui al comma 2.1, lett.a), b), c), d) ed e), verificando presso l'autorità competente la loro effettiva delimitazione.

#### **5. Indirizzi e criteri di compatibilità**

**5.1** Nelle aree di cui al comma 2.1 lett. c) l'autorità competente verifica e sottopone all'approvazione regionale, ai sensi della normativa vigente<sup>27</sup>, la ridelimitazione delle aree di salvaguardia con criterio cronologico<sup>28</sup>.

**5.2** La Provincia in seguito a specifici studi potrà proporre le aree di cui al comma 2.1 lettera ab) alla competente autorità regionale, per l'inserimento delle stesse, in seguito a revisione, verifica e completamento, nelle "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e/o da prodotti fitosanitari", ai sensi della normativa vigente<sup>29</sup>.

<sup>24</sup> Art. 4 della L.reg. 22/1996

<sup>25</sup> Art. 4 della L.reg. 22/1996

<sup>26</sup> Definizione nell'art.1 delle presenti norme

<sup>27</sup> Art. 21 del D. Lgs n. 152/1999

<sup>28</sup> Art. 8 della L.reg. 22/1996

<sup>29</sup> Art. 19 e 20 del D.Lgs n. 152/1999

**ARTICOLO 13**      **IL SISTEMA DELL'ASSETTO STORICO CULTURALE E PAESAGGISTICO**

**1. Premessa**

**1.1** In merito agli oggetti normati ai successivi articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19, il PTP:

a) persegue le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio in accordo con gli indirizzi generali formulati dalla Regione, in un quadro di programmazione di medio-lungo periodo;

b) attribuisce un valore di risorsa strategica a elementi territoriali che presentano carattere di emergenza paesistica e ambientale. Tali elementi costituiscono invarianti strutturali di paesaggio e sono fatti oggetto di azioni tese alla loro conservazione quale patrimonio ambientale irripetibile e alla ottimizzazione delle modalità di fruizione a fini turistici.

**2. Determinazioni generali**

**2.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo non necessitano di determinazioni generali.

**3. Prescrizioni immediatamente vincolanti**

**3.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo non necessitano di prescrizioni immediatamente vincolanti.

**4. Prescrizioni che esigono attuazione**

**4.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo non necessitano di prescrizioni che esigono attuazione.

**5. Indirizzi e criteri di compatibilità**

**5.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo non necessitano di indirizzi e criteri di compatibilità.

## **ARTICOLO 14        SISTEMA DELLE QUINTE DEI RILIEVI COLLINARI**

### **1.        Premessa**

**1.1** Valgono le considerazioni espresse nel precedente articolo 13.

**1.2** Il presente articolo tratta la tutela delle quinte di rilievi collinari che determinano la struttura fisica del suolo e l'immagine del territorio.

**1.3** Le quinte di rilievi collinari costituiscono uno dei sistemi di paesaggio - definiti "invarianti strutturali del paesaggio" - e sono individuate in base alle caratteristiche morfologiche e geografiche del territorio.

Gli elementi caratterizzanti il sistema delle quinte di rilievi collinari sono:

- a) la presenza di ampie superfici a bosco;
- b) la presenza di ambiti naturali caratterizzati da aree calanchive;
- c) la presenza storica di un'attività agricola specializzata con una forte caratterizzazione paesaggistica dovuta al frazionamento dei fondi, alle tipologie di impianto e alle tipiche strutture edilizie e di arredo, accessorie alla coltura agricola;
- d) la presenza diffusa di architetture rurali, civili e religiose di grande importanza storico-artistica;
- e) l'esistenza di una struttura insediativa storica localizzata sulle sommità dei rilievi collinari;
- f) la presenza di una rete viaria di crinale a forte valenza panoramica;
- g) l'esistenza di una fitta rete di viabilità secondaria e/o rurale in abbandono.

**1.4** Le disposizioni del presente articolo perseguono i seguenti obiettivi:

- a) valorizzare l'identità paesaggistica del territorio provinciale garantendo il mantenimento delle invarianti strutturali di paesaggio costituite dalle quinte di rilievi collinari;
- b) salvaguardare alcuni scorci e coni visuali ai fini della percezione dei caratteri emergenti del paesaggio;
- c) riqualificare la percezione del paesaggio rispetto alle principali vie di comunicazione di fondovalle e di crinale e ad elementi puntuali di valore architettonico, artistico o paesaggistico-storico;
- d) indirizzare gli interventi di nuova edificazione al perseguimento degli obiettivi precedenti.

### **2.        Determinazioni generali**

**2.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo sono riferite alle aree individuate nella tavola 02 del PTP come segue:

- a) rilievi collinari settentrionali;
- b) rilievi collinari centrali;
- c) rilievi collinari meridionali;
- d) rilievo appenninico.

### **3.        Prescrizioni immediatamente vincolanti**

**3.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo non necessitano di prescrizioni immediatamente vincolanti.

### **4.        Prescrizioni che esigono attuazione**

**4.1** I Comuni, nelle aree di cui al comma 2.1, formano e/o adeguano i propri PRG nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) i Comuni individuano il sistema delle dominanti di crinali e versanti costituenti le quinte di rilievi collinari e ne perseguono la tutela e la valorizzazione;

- b) nella redazione dei PRG i Comuni rilevano la rete di viabilità rurale e danno indicazioni per il recupero della stessa in funzione della fruizione del paesaggio;
- c) con riferimento alle emergenze del paesaggio naturale ed a particolari caratteri insediativi storici, i Comuni individuano le visuali da salvaguardare, sia lineari, ossia lungo i percorsi, sia puntuali, ovvero dai siti panoramici, e definiscono le regole per mantenerne l'integrità e promuoverne la riqualificazione;
- d) i parametri da rispettare nelle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, quali indici fondiari, altezze massime, numero dei piani fuori terra, larghezza massima della manica, assicurano la compatibilità delle costruzioni con la morfologia del terreno;
- e) è privilegiato l'utilizzo delle tecniche d'ingegneria naturalistica per i ripristini ambientali e per gli interventi di consolidamento e contenimento dei suoli.

## **5. Indirizzi e criteri di compatibilità**

**5.1** I Comuni, nelle aree di cui al comma 2.1, formano e/o adeguano i propri PRG sulla base del seguente indirizzo:

- a) sono stabilite disposizioni idonee a subordinare le trasformazioni urbanistiche ed edilizie al mantenimento ed alla valorizzazione del sistema delle quinte dei rilievi collinari, quale invariante strutturale del paesaggio.

**5.2** La Provincia promuove accordi di programma od altre idonee intese o concertazioni fra gli enti locali, anche organizzati in forma associata, con il coinvolgimento delle associazioni che operano nella materia, per la progettazione e la realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale e di valorizzazione turistica del sistema delle emergenze paesistiche.

**5.3** La Provincia, in concerto con gli enti locali e le associazioni interessate, promuove la predisposizione di Piani Paesistici <sup>30</sup> di approfondimento del PTP, ai fini della tutela paesistica delle quinte di rilievi collinari.

---

<sup>30</sup> Art.4 L.reg.20/89

## ARTICOLO 15 AREE AD ELEVATA QUALITÀ PAESISTICA E AMBIENTALE

### 1. Premessa

1.1 Valgono le considerazioni espresse nel precedente articolo 13.

1.2 È oggetto delle disposizioni del presente articolo la tutela di quegli ambiti territoriali di rilevante valore naturalistico e storico – culturale già rientranti in specifiche categorie di beni individuati per mezzo di provvedimenti normativi diversi.

Le disposizioni del presente articolo perseguono i seguenti obiettivi:

- a) valorizzare l'identità paesaggistica del territorio provinciale garantendo il mantenimento delle invariante strutturali di paesaggio costituite dalle aree di elevata qualità paesistico-ambientale;
- b) promuovere interventi di conservazione e di miglioramento della qualità ambientale, della percezione del paesaggio e del patrimonio architettonico, artistico e insediativo di valore storico all'interno delle aree ad elevata qualità paesistico-ambientale;
- c) indirizzare gli interventi di nuova edificazione al perseguimento degli obiettivi precedenti.

### 2. Determinazioni generali

2.1 Le disposizioni contenute nel presente articolo sono riferite:

- a) agli ambiti individuati nella tavola 02 del PTP come "Aree ad Elevata Qualità Paesistica e Ambientale";
- b) agli oggetti, non rappresentati nella cartografia del PTP, individuabili come segue:

- b1) le fasce di cui all'art. 146, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 490 del 29 ottobre 1999 di rispetto dei corsi d'acqua indicati nei pubblici elenchi<sup>31</sup>;
- b2) le zone di interesse archeologico<sup>32</sup> ed ogni altra categoria di beni tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, del D.Lgs. 42/2004.

2.2 All'interno degli ambiti di cui alla lettera a), sono compresi:

- a1) le cose immobili dotate di cospicui caratteri di bellezza naturale, quelle aventi forte singolarità geologica, le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza, in quanto ricomprese negli elenchi dei beni ambientali tutelati, compilati a norma di legge<sup>33</sup>;
- a2) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, le bellezze panoramiche e i punti di vista dai quali si goda lo spettacolo di tali bellezze, in quanto ricomprese negli elenchi dei beni ambientali tutelati, compilati a norma di legge<sup>34</sup>;
- a3) le cose immobili dotate di particolare interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico<sup>35</sup>;
- a4) le Aree ad Elevata Qualità Paesistico Ambientale sottoposte a normativa d'uso e di valorizzazione mediante l'adozione di piani territoriali con valenza paesistica di competenza della Regione o di piani territoriali con valenza paesistica di competenza della Provincia o di piani paesistici di competenza della Regione o della Provincia.

2.3 I piani di cui alla lettera a4) del comma 2.2 sono i seguenti<sup>36</sup>:

<sup>31</sup> Art. 146, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 490/99

<sup>32</sup> eliminata

<sup>33</sup> Art.139, D.Lgs. 490/1999

<sup>34</sup> Art.139, D.Lgs. 490/1999

<sup>35</sup> Art.2, D.Lgs. 490/1999

<sup>36</sup> Art.12, comma 2, Norme di Attuazione P.T.R. approvato con D.C.R.n.388-9126 del 19.06.1997

- a4.1) piani territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ambientali di competenza regionale, riferiti a:
  - a4.1.1) zona delle Langhe (parte);
  - a4.1.2) zona della Collina di Torino (parte);
- a4.2) piano territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ambientali di competenza provinciale, riferiti a:
  - a4.2.1) zona dei Boschi di Valmanera;
  - a4.2.2) zona della Strada dei Vini del Monferrato;
- a4.3) piani paesistici di competenza regionale, riferiti a:
  - a4.3.1) territorio dei Roeri Astigiani;
  - a4.3.2) territorio della conca di Vezzolano;
- a4.4) piano paesistico di competenza provinciale, riferito a:
  - a4.4.1) valle Bormida di Spigno.

### **3. Prescrizioni immediatamente vincolanti**

**3.1** All'interno delle "Aree ad Elevata Qualità Paesistica e Ambientale", fino all'adeguamento dei PRG, non sono ammessi i seguenti interventi di trasformazione del paesaggio:

- a) l'alterazione di crinali e calanchi;
- b) l'eliminazione di elementi tipici delle sistemazioni agrarie e della struttura fondiaria, quando qualitativamente rilevanti: muri a secco, alberate, siepi, filari di piante significativi dal punto di vista paesaggistico e toponomastico.

### **4. Prescrizioni che esigono attuazione**

**4.1** Le Comunità' Collinari e Montana, all'interno del Piano di Sviluppo Socio Economico, e i Comuni in altre forme associati, riportano la delimitazione delle Aree ad Elevata Qualità Paesistico Ambientale e propongono alla Provincia eventuali correzioni e modifiche delle delimitazioni cartografiche e l'integrazione degli elenchi di cui al precedente comma 2.2.

**4.2** I Comuni, nelle aree di cui al comma 2.1 del presente articolo, formano e/o adeguano i propri PRG nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) sono definite norme orientate alla salvaguardia, al ripristino ed al recupero dei caratteri paesistico ambientali ed in particolare finalizzate alla conservazione degli elementi del paesaggio agrario di cui alle lett. a) e b) del precedente comma 3.1;
- b) sono definite norme di tutela, specificando gli interventi non ammissibili ed i requisiti di compatibilità per quelli ritenuti ammissibili, in coerenza con le prescrizioni e gli indirizzi contenuti nel presente articolo e *nel massimo rispetto degli elementi di valore riconosciuti dai rispettivi dispositivi di vincolo paesaggistico-ambientale*;
- c) è prescritto il mantenimento del verde in piena terra su una superficie minima pari al 20% del lotto fondiario per le destinazioni residenziali di nuovo impianto e pari al 10% del lotto fondiario per le destinazioni produttive e commerciali di nuovo impianto. Fanno eccezione particolari attività produttive soggette a specifiche normative ambientali che richiedono l'impermeabilizzazione di maggiori superfici. *Il progetto dell'arredo a verde dovrà prevedere la messa a dimora di specie arboree e/o arbustive coerenti con quelle caratteristiche della località, tenendo conto della loro funzionalità eco-sistemica (di raccordo e compensazione) in relazione alla vegetazione eventualmente presente nell'intorno.*

### **5. Indirizzi e criteri di compatibilità**

**5.1** I Comuni, le Comunità Collinari e la Comunità Montana, nelle aree di cui al comma 2.1, formano e/o adeguano i propri strumenti di pianificazione e di programmazione sulla base dei seguenti indirizzi:

- a) perseguire la riqualificazione della viabilità locale esistente compresa quella rurale, ai fini della fruizione turistica del paesaggio;
- b) promuovere il riuso del patrimonio edilizio esistente con cambio di destinazione d'uso per attività compatibili con le caratteristiche intrinseche delle Aree ad Elevata Qualità Paesistico Ambientale;
- c) promuovere lo sviluppo dell'attività agrituristica all'interno delle aziende agricole esistenti e di nuovo impianto favorendo a tal fine il riuso dei fabbricati rurali di pregio inutilizzati;
- d) ottimizzare la fruizione turistica secondo principi di sviluppo sostenibile;
- e) regolamentare l'attività edificatoria all'interno delle aree agricole sia per quanto riguarda la residenza rurale, sia per le strutture destinate all'attività agricola, perseguendo il fine della valorizzazione paesaggistica dell'area.
- f) *regolamentare gli interventi di trasformazione d'uso dei suoli tenendo conto della necessità di garantire la funzionalità eco-sistemica delle sponde dei corsi d'acqua, prescrivendo quindi il mantenimento e/o ripristino di fasce di vegetazione arborea ed arbustiva allo stato naturale, ed escludendo interventi che possano dar luogo a soluzioni di continuità dei corridoi ecologici costituiti da dette fasce. Si richiama inoltre quanto disposto dall'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici, al fine di assicurare il mantenimento della vegetazione spontanea.*

**5.2** La Provincia promuove intese tra gli Enti Locali e le associazioni per la progettazione e la realizzazione dei seguenti interventi inerenti le Aree ad Elevata Qualità Paesistico Ambientale di cui al comma 2.1 del presente articolo:

- a) riqualificazione delle Aree ad Elevata Qualità Paesistico Ambientale, anche mediante la realizzazione di percorsi turistici, didattico-naturalistici, inquadrati nelle politiche generali dello sviluppo dell'offerta turistica di cui al successivo art. 19, con particolare riguardo alla connessione con la ricettività agrituristica, rurale, turistica in genere;
- b) fruizione ai fini turistici delle Aree ad Elevata Qualità Paesistico Ambientale in collegamento con la rete delle aree protette, come definita all'art. 21 delle presenti norme.

**5.3** La Provincia, di concerto con gli Enti locali e le associazioni, favorisce l'approfondimento delle conoscenze per la formazione della Carta Archeologica così come definita in sede regionale dalla soprintendenza archeologica del Piemonte. La carta archeologica costituisce base di analisi per l'integrazione del PTP.

## **ARTICOLO 16     CENTRI STORICI**

### **1.     Premessa**

**1.1** Valgono le considerazioni espresse nel precedente articolo 13.

**1.2** Il sistema dei centri storici della Provincia di Asti domina il paesaggio ed è riconosciuto quale componente caratterizzante il territorio e come tale definito invariante strutturale di paesaggio. Il PTP attribuisce un valore di risorsa strategica alla struttura insediativa storica della Provincia e la fa oggetto di azioni tese alla sua conservazione quale patrimonio ambientale irripetibile e all'ottimizzazione delle modalità di fruizione ai fini turistici.

**1.3** Sono oggetto delle disposizioni del presente articolo i centri storici, definiti come i nuclei di antica formazione che concorrono a rappresentare il carattere e l'identificabilità culturale del territorio della Provincia di Asti. Sono altresì tutelati dalla presente norma i nuclei rurali di antico impianto non classificabili come centri storici per forma, dimensione e struttura planimetrica, ma aventi comunque carattere di pregio storico paesaggistico.

**1.4** Le caratteristiche principali dei centri storici della provincia sono:

- a) grande numerosità e diffusione di centri di piccole dimensioni;
- b) grande valenza paesistica dovuta alla loro localizzazione su siti dominanti, quali sommità di rilievi collinari, che li caratterizzano come sistemi di riferimenti visuali.

**1.5** I centri storici, insieme ai beni architettonici di valore storico-culturale, sono ritenuti elementi di arricchimento dell'offerta territoriale.

### **2.     Determinazioni generali**

**2.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo sono riferite ai centri storici individuati nella Tav.02 del PTP come segue:

- a) centri storici di grande rilevanza regionale;
- b) centri storici di notevole rilevanza regionale;
- c) centri storici di media rilevanza regionale;
- d) centri storici minori di rilevanza sub regionale.

**2.2** I centri storici minori di cui alla lettera d) sono costituiti da antichi centri rurali di piccole dimensioni che conservano l'originario impianto planimetrico ed alcune opere architettoniche di pregio identificabili solitamente negli edifici attinenti alle storiche istituzioni religiose e civili.

**2.3** L'insieme dei centri storici, nella articolazione espressa al precedente comma 2.1, costituiscono sistema.

### **3.     Prescrizioni immediatamente vincolanti**

**3.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo non necessitano di prescrizioni immediatamente vincolanti.

### **4.     Prescrizioni che esigono attuazione**

**4.1** I Comuni nel formare e/o adeguare i propri PRG:

- a) individuano in cartografia i centri storici minori di rilevanza sub regionale, proponendo eventuali integrazioni;
- b) definiscono la perimetrazione dei Centri storici dei nuclei rurali di antico impianto, ai sensi dell'art.12 della L.reg.56/77 e s.m.i., tenendo conto del segno territoriale lasciato dall'impianto urbanistico ottocentesco, avvalendosi delle carte IGM rilevate alla fine dell'ottocento;

c) prevedono azioni orientate alla conservazione e alla riqualificazione dei centri storici e dei nuclei rurali di antico impianto, nonché al mantenimento delle funzioni che vi hanno sede, conservando il loro ruolo specifico e rafforzandone l'identificabilità culturale attraverso:

c1) interventi finalizzati al riequilibrio delle funzioni residenziali, commerciali e terziarie, al miglioramento della fruibilità degli spazi pubblici, alla permanenza delle funzioni civili e culturali, alla tutela dell'immagine architettonica ed urbana mediante la conservazione degli edifici di antica formazione;

c2) la permanenza e la valorizzazione della rete commerciale minore, strettamente integrata alla configurazione dei centri storici;

d) in particolare individuano, all'interno dei centri storici e dei nuclei rurali di antico impianto, gli edifici che, per volume, forma e tipologia delle finiture contrastano con il contesto storico in cui sono inseriti e definiscono gli interventi di mitigazione cui devono essere sottoposti in caso di intervento edilizio.

## **5. Indirizzi e criteri di compatibilità**

**5.1** La Provincia promuove intese ed accordi tra gli Enti Locali per la progettazione e la realizzazione di interventi di valorizzazione dei centri storici, privilegiando azioni coordinate di natura sovracomunale, all'interno di percorsi di fruizione turistica e culturale del territorio.

**ARTICOLO 17     ARCHITETTURE E SISTEMI DI BENI ARCHITETTONICI****1.     Premessa**

**1.1** Valgono le considerazioni espresse nel precedente articolo 13.

**1.2** Le architetture ed i sistemi di beni architettonici di valore storico-artistico-culturale sono riconosciuti quali componenti caratterizzanti il territorio e come tali definiti invarianti strutturali di paesaggio; gli interventi di trasformazione territoriale non devono compromettere la loro integrità e la loro valorizzazione.

**1.3** I beni architettonici di valore storico-culturale sono ritenuti elementi di arricchimento dell'offerta territoriale.

**1.4** Sono oggetto delle disposizioni del presente articolo i beni e gli elementi architettonici di valore storico-artistico-ambientale che concorrono a definire il carattere e l'identità culturale del territorio della Provincia di Asti.

**2.     Determinazioni generali**

**2.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo sono riferite a:

a) immobili, manufatti e cose individuati, nella Tavola 02 del PTP, in base al censimento effettuato dalla Amministrazione Provinciale e delle segnalazioni pervenute, come segue:

a1) sistemi di architetture religiose:

a1.1) le chiese romaniche;

a1.2) gli immobili delle confraternite religiose;

a1.3) le grandi opere religiose di interesse regionale: l'Abbazia di Vezzolano, la Cattedrale di Asti, la Chiesa Parrocchiale di Roccaverano;

a2) sistemi produttivi:

a2.1) le cascine storiche;

a2.2) le opere di archeologia industriale: i mulini, le fornaci;

a3) incastellamento:

a3.1) i castelli;

a4) opere civili:

a4.1) le ville storiche;

b) immobili, manufatti e cose non individuati in cartografia, definiti come segue:

b1) le cantine storiche;

b2) gli elementi architettonici e artistici che sono parte integrante di una struttura edilizia e che contribuiscono a caratterizzare l'architettura storica della Provincia di Asti, quali:

b2.1) i soffitti in gesso;

b2.2) le meridiane;

b2.3) i cornicioni e i particolari costruttivi in laterizio;

b2.4) le altane e gli abbaini<sup>37</sup>;

b2.5) i giardini storici<sup>37b</sup>.

**3.     Prescrizioni immediatamente vincolanti**

**3.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo non necessitano di prescrizioni immediatamente vincolanti.

**4.     Prescrizioni che esigono attuazione**

**4.1** Le Comunità Collinari e Montana nella formazione del Piano di Sviluppo socio economico ed i Comuni in altre forme associati integrano il censimento e la

<sup>37</sup> L.reg. n. 35 del 14 marzo 1995

<sup>37b</sup> Si fa riferimento al Volume, edito dalla Provincia di Asti nel 2000, "Il Giardino Storico nell'Astigiano e nel Monferrato"

conoscenza dei beni architettonici di valore storico-culturale utilizzando un metodo uniforme di precatalogazione e archiviazione informatizzata dei dati.

**4.2** I Comuni, relativamente agli immobili, manufatti e cose di cui al comma 2.1, formano e/o adeguano i propri PRG nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) definiscono norme specifiche di tutela integrative dei vincoli di legge e articolate in riferimento alla classificazione di cui al comma 2.1;
- b) disciplinano le forme di uso del bene architettonico in relazione: al valore architettonico del bene in sé, al rapporto morfologico con il paesaggio circostante e con altri elementi di interesse, ai criteri di visibilità;
- c) individuano le aree di pertinenza del bene architettonico e ne regolamentano l'edificabilità, limitandola agli interventi finalizzati alla riduzione ed eliminazione del rischio idrogeologico o di altra natura ed alla messa in sicurezza ed ammodernamento di opere infrastrutturali.

## **5. Indirizzi e criteri di compatibilità**

**5.1** La Provincia, confrontandosi con gli enti preposti alla tutela dei beni architettonici di valore storico-culturale, promuove intese ed accordi tra gli Enti locali e le associazioni per la progettazione e la realizzazione di interventi di valorizzazione dei beni, privilegiando azioni coordinate di natura sovracomunale.

**5.2** La Provincia attua programmi di diffusione e di formazione per l'utilizzo di sistemi informatizzati per il censimento e la precatalogazione dei beni architettonici e artistici di valore storico-culturale.

**5.3** I Comuni, nel formare e/o adeguare i PRG ed il Regolamento edilizio, definiscono gli indirizzi rivolti al recupero degli edifici rurali tenendo conto, altresì, dei criteri progettuali desunti dal "Manuale per il recupero degli edifici rurali" edito dalla Provincia di Asti in collaborazione con la Regione Piemonte.

## **ARTICOLO 18 LE UNITA' DI PAESAGGIO COSTITUENTI LE SUB AREE A VALENZA STORICO CULTURALE**

### **1. Premessa**

**1.1** Valgono le considerazioni espresse nel precedente articolo 13.

**1.2** Il PTP individua l'identità del territorio provinciale principalmente nei caratteri del suo paesaggio, il quale riflette la molteplicità delle identità paesistiche locali.

**1.3** Ai fini della definizione di tale identità e della pianificazione delle azioni riguardanti il Sistema Storico Culturale e Paesaggistico, il PTP divide il territorio della Provincia in Unità di Paesaggio costituenti Sub Aree a valenza Storico Culturale.

**1.4** Sono oggetto del presente articolo le Unità di Paesaggio, definite ed individuate sulla base della lettura integrata dei seguenti fattori:

- a) amministrativo, socio-culturale ed economico, visti nella loro evoluzione storica;
- b) naturale ed antropico: tipo di paesaggio agrario;
- c) esclusivamente naturale: struttura geologica ed orografica del territorio;
- d) esclusivamente antropico: opere infrastrutturali e confini comunali.

### **2. Determinazioni generali**

**2.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo sono riferite alle aree individuate nella Tavola 02 del PTP come Sub Aree a valenza Storico Culturale, ulteriormente identificate mediante numerazione progressiva nella stessa tavola.

**2.2** Le Sub Aree a valenza Storico Culturale di cui al comma 2.1 sono assunte quale riferimento conoscitivo per i piani, programmi e progetti finalizzati alla valorizzazione e alla gestione delle risorse paesistiche di iniziativa comunale, sovracomunale e dell'Amministrazione Provinciale.

### **3. Prescrizioni immediatamente vincolanti**

**3.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo non necessitano di prescrizioni immediatamente vincolanti.

### **4. Prescrizioni che esigono attuazione**

**4.1** Le Comunità Collinari e Montana ed i Comuni in altre forme associati formano e/o adeguano i Piani di Sviluppo socio-economico e gli altri strumenti di programmazione e pianificazione, secondo le seguenti prescrizioni:

- a) le delimitazioni e la definizione delle caratteristiche delle aree di cui al comma 2.1 sono affinate ed integrate sulla base di indagini territoriali e socio economiche;
- b) sono definiti gli indirizzi per la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche tipiche delle aree di cui al comma 2.1.

### **5. Indirizzi e criteri di compatibilità**

**5.1** I Comuni, le Comunità Collinari e Montana e orientano la pianificazione, la progettazione urbanistica e la programmazione degli interventi pubblici e privati alla tutela e alla valorizzazione degli elementi caratterizzanti le Sub Aree a valenza Storico Culturale di cui al comma 2.1 che interessano il loro territorio.

**5.2** La Provincia promuove intese ed accordi tra gli Enti Locali per la progettazione e la realizzazione di interventi di valorizzazione delle risorse paesistiche delle Sub Aree a valenza Storico Culturale.

## ARTICOLO 19 FUNZIONI TURISTICHE E RELATIVE VOCAZIONI TERRITORIALI

### 1. Premessa

1.1 Valgono le considerazioni espresse nel precedente articolo 13.

1.2 Il PTP persegue finalità di sviluppo del sistema turistico della Provincia, in accordo con gli indirizzi generali formulati dalla Regione, in un quadro di programmazione di medio-lungo periodo.

1.3 Il PTP individua la maggiore potenzialità turistica della provincia nella fruizione del paesaggio collinare e dei beni architettonici, culturali, storici che il territorio nel suo complesso offre, nonché nella consolidata tradizione vinicola e gastronomica.

1.4 Obiettivo del PTP è lo sviluppo dell'attività turistica sul territorio provinciale mediante:

- a) il potenziamento e la diversificazione della offerta ricettiva;
- b) l'ottimizzazione e la promozione dell'offerta eno-gastronomica;
- c) il coordinamento e la promozione degli eventi fieristici, sportivi e di cultura popolare locale;
- d) il coordinamento e la promozione degli eventi culturali legati alla fruizione del patrimonio storico-artistico-insediativo della provincia;
- e) l'integrazione e il coordinamento tra le azioni precedenti;
- f) l'inserimento del territorio della Provincia di Asti all'interno dei circuiti di promozione turistica nazionale ed internazionale.

### 2. Determinazioni generali

2.1 Sono elementi caratterizzanti l'offerta turistica:

- a) i centri turistici individuati dall'art.29 del Piano Territoriale Regionale (PTR);
- b) gli oggetti di cui ai precedenti articoli 14, 15,16,17 e 18, precisamente:
  - b1) il Sistema delle quinte di rilievi collinari;
  - b2) le Aree ad Elevata Qualità Paesistico Ambientale;
  - b3) i Centri Storici;
  - b4) le Architetture ed i Sistemi di Beni Architettonici;
  - b5) le unità di paesaggio costituenti le Sub Aree a valenza Storico Culturale;
- c) il centro termale di Agliano;
- d) il sistema di piste ciclabili, individuato dal Programma Provinciale di Mobilità Ciclistica, quale elemento strutturale dell'offerta turistica;
- e) il sistema integrato dell'asta fluviale del Fiume Tanaro oggetto del Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST).

### 3. Prescrizioni immediatamente vincolanti

3.1 Le disposizioni contenute nel presente articolo non necessitano di prescrizioni immediatamente vincolanti.

### 4. Prescrizioni che esigono attuazione

4.1 Le Comunità Collinari e Montana ed i Comuni in altre forme associati, nella formazione e/o adeguamento dei Piani di Sviluppo socio-economico e degli altri strumenti di programmazione e pianificazione, individuano:

- a) i centri turistici sul loro territorio, sulla base della localizzazione geografica e dell'offerta di servizi alla persona. Tali centri, elementi strutturali dell'offerta turistica, costituiscono una rete destinata a fornire i servizi al turismo diffuso sul territorio;
- b) i progetti e le azioni finalizzate ad uno sviluppo turistico sostenibile del loro territorio, integrato con le finalità di tutela del paesaggio e di riorganizzazione dell'offerta commerciale.

**5. Indirizzi e criteri di compatibilità**

**5.1** La Provincia promuove il consolidamento della rete dei centri turistici mediante azioni di programmazione, promozione ed attuazione di interventi finalizzati allo sviluppo turistico, orientati alle seguenti attività:

- a) organizzazione di eventi e campagne di promozione interna ed esterna del territorio;
- b) riqualificazione della rete viaria di supporto ai centri turistici;
- c) progettazione e realizzazione di piste ciclabili, ippovie, sentieristica per trekking e mountain bike;
- d) localizzazione di nuove attrezzature sovracomunali a servizio dell'attività turistica;
- e) valorizzazione dei beni territoriali di interesse storico-artistico, di cui ai precedenti articoli 14,15,16 e 17, quali componenti di un'offerta turistica integrata.

**5.2** La Provincia promuove e coordina l'attività di progettazione degli Enti locali, finalizzata allo sviluppo e alla valorizzazione turistica del loro territorio, assumendo come criterio ordinatore la struttura dei centri turistici e come linee progettuali gli indirizzi e le prescrizioni per la tutela e la valorizzazione del paesaggio, dei centri storici e dei beni architettonici ed artistici, delineati nei precedenti articoli 14,15,16 e 17.

## ARTICOLO 20 AREE BOScate

### 1. Premessa

**1.1** Le disposizioni di questo articolo riguardano le aree aventi destinazione forestale, anche se già comprese in altri ambiti di tutela disciplinati dalle presenti norme.

**1.2** Il PTP considera i boschi per le loro funzioni di tutela e valorizzazione della natura e del clima, di protezione idrogeologica, di capacità turistico-ricreativa, di capacità produttiva, di ricerca scientifica e di memoria storica e culturale.

**1.3** Per ottimizzare tali funzioni il PTP e la pianificazione locale si avvalgono:

- a) delle disposizioni del seguente articolato;
- b) delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per la Provincia di Asti (PMPF);
- c) delle “Istruzioni tecnico amministrative e chiarimenti per l’applicazione delle vigenti PMPF e della L.reg. n.57 del 04.09.1979”, emanate con DGR n.66-884 del 18.08.2000.

### 2. Determinazioni generali

**2.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo sono riferite:

- a) alle aree individuate nella Tavola 03 del PTP come segue:
  - a1) aree boscate;
  - a2) aree sottoposte a vincolo idrogeologico;
- b) agli oggetti, non rappresentati nella cartografia del PTP, individuabili come segue:
  - b1) alberi, filari e alberate monumentali meritevoli di tutela.

### 3. Prescrizioni immediatamente vincolanti

**3.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo non necessitano di prescrizioni immediatamente vincolanti.

### 4. Prescrizioni che esigono attuazione

**4.1** I Comuni, nel formare o adeguare i propri PRG, riportano nelle tavole di piano le delimitazioni delle aree di cui al comma 2.1, lettera a1), affinando le delimitazioni indicate dal PTP attraverso l’interpretazione degli obiettivi, delle prescrizioni che esigono attuazione e degli indirizzi e criteri di compatibilità, traducendo le risultanze alla scala adottata.

All’interno delle suddette perimetrazioni sono indicati distintamente:

- a) boschi, distinguendo nell’ambito degli stessi le aree boscate nelle quali non sono consentite nuove costruzioni né opere di urbanizzazione<sup>38</sup>, da quelle soggette a vincolo paesaggistico relativo<sup>39</sup>;
- b) territori sottoposti a vincolo di rimboschimento compensativo<sup>40</sup>;
- c) impianti di arboricoltura da legno<sup>41</sup>;
- d) formazioni lineari boscate, anche di nuovo impianto;
- e) aree oggetto di intervento ai sensi dell’art.12 della L.reg.32/82<sup>42</sup> “Recupero aree degradate”;
- f) *Proprietà comunali destinate all’uso collettivo.*
- g) *alberi monumentali da tutelare e valorizzare ai sensi della L.R. 50/95.*

<sup>38</sup> Art.30, comma 5, lettera a), L.reg.56/77

<sup>39</sup> Art.146, comma 1, lettera g), D.Lgs.490/99

<sup>40</sup> Art.4, D.Lgs 227/2001

<sup>41</sup> Definizione nell’art.1 delle presenti norme

<sup>42</sup> Prevede contributi regionali per attività d’individuazione e recupero delle aree degradate e per la sistemazione e rinaturalizzazione di sponde ed alvei fluviali e lacustri, con l’utilizzo anche di tecniche d’Ingegneria Naturalistica, in collaborazione con Comuni e Comunità Montane

**4.2** I Comuni, nel formare o adeguare i propri strumenti di pianificazione urbanistica, riportano nelle tavole di piano le delimitazioni delle aree di cui al comma 2.1, lettera a2), affinando le delimitazioni indicate dal PTP e desumendole dai documenti istitutivi del vincolo.

**4.3** I Comuni provvedono ad individuare gli alberi, i filari e le alberate monumentali, di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale meritevoli di tutela e segnalano, alla competente autorità, la proposta di inserimento nell'elenco regionale.

**4.4** Nelle le aree di cui al comma 2.1, lettera a), le opere per il consolidamento, il contenimento e la prevenzione di frane e smottamenti e le opere per la difesa sponale dei corsi d'acqua, sono prioritariamente realizzate utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica.

## **5. Indirizzi e criteri di compatibilità**

**5.1** I Comuni formano e/o adeguano i propri PRG interpretando e traducendo ai livelli di analisi del proprio strumento i seguenti indirizzi e criteri:

- a) nelle aree di cui al comma 2.1, lettera a):
  - a1) promuovere una corretta gestione delle specie autoctone, di quelle rare o in via di estinzione;
  - a2) promuovere una corretta gestione delle fitocenosi, favorendone la diversificazione in specie, strato ed età;
  - a3) favorire e promuovere la trasformazione di aree marginali agricole incolte, in superfici forestali;
  - a4) favorire e promuovere le pratiche agricole ambientalmente compatibili nelle zone agricole limitrofe ad aree boscate;
  - a5) favorire gli interventi di ripulitura, i tagli di cura e gli interventi che facilitano la rinnovazione naturale;
  - a6) favorire la conservazione e lo sviluppo delle fustaie e la conversione da ceduo, ove ciò non comprometta la stabilità dei versanti;
  - a7) promuovere e diffondere la conoscenza dell'ambiente forestale e delle norme di diritto e di natura che lo governano;
  - a8) conservare sentieri, piste forestali, strade sterrate;
  - a9) promuovere e diffondere la conoscenza e l'utilizzo della rete di sentieri, piste forestali e strade sterrate, anche avvalendosi di convenzioni con associazioni di volontariato.

**5.2** Gli strumenti di pianificazione urbanistica *possono individuare, nel rispetto dei più recenti orientamenti legislativi del settore forestale (D.Lgs. 227/2001)*, in prossimità o all'interno delle aree boscate, aree e/o edifici da destinare ad attività turistico-ricettive, comprese le relative opere infrastrutturali.

**5.3** Il PRG norma le dotazioni per le aree boscate di opere infrastrutturali nonché di percorsi e spazi per la fruizione della risorsa boschiva.

## **ARTICOLO 21** AREE PROTETTE, SITI DI PARTICOLARE INTERESSE, AREE DI SALVAGUARDIA E ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO E PAESISTICO

### **1. Premessa**

**1.1** Il PTP definisce le condizioni naturali del territorio come valore da tutelare e da salvaguardare e considera la biodiversità, in quanto manifestazione di condizioni naturali, sotto l'aspetto del patrimonio ambientale trasmesso e da tramandare.

### **2. Determinazioni generali**

**2.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo sono riferite alle aree individuate nella Tavola 03 del PTP come segue:

- a) aree protette esistenti<sup>43</sup>;
- b) siti di interesse comunitario (SIC)<sup>44</sup> e siti di interesse regionale (SIR)<sup>45</sup>;
- c) aree di salvaguardia finalizzate all'ampliamento di aree protette;
- d) zone di interesse naturalistico e paesistico<sup>45bis</sup>.
- e) *percorsi naturalistici segnalati dai Comuni.*

### **3. Prescrizioni immediatamente vincolanti**

**3.1** Sono proposti gli ampliamenti del Parco Naturale di Rocchetta Tanaro e della Riserva Naturale Speciale di Valle Andona e Valle Botto, secondo le delimitazioni di cui al comma 2.1, lettera c), con le seguenti articolazioni:

- a) zona di ampliamento del Parco Naturale di Rocchetta Tanaro, da istituire a Parco Naturale ai sensi dell'art.5, L.reg.12/90 e s.m.i.;
- b) zona di ampliamento della Riserva Naturale Speciale di Valle Andona e Valle Botto, da istituire a Riserva Naturale Speciale ai sensi dell'art.5, L.reg.12/90 e s.m.i..

**3.2** Le aree comprese nelle proposte di ampliamento di cui al comma 3.1 sono soggette ai vincoli di salvaguardia previsti dalla vigente normativa regionale in materia di aree protette.

**3.3** Nelle zone di interesse naturalistico e paesistico di cui al comma 2.1 lett. d) dalla data di pubblicazione della deliberazione regionale di approvazione del presente piano, è fatto divieto di:

- a) aprire cave;
- b) effettuare opere di movimento terra che modifichino la morfologia del terreno in misura tale da recare pregiudizio al valore naturalistico e/o paesistico proprio delle aree stesse;
- c) costruire nuove strade fuori dai centri abitati e dalle perimetrazioni delle aree edificabili dei piani regolatori generali dei Comuni, se non in funzione dei centri e delle perimetrazioni suddetti e delle attività agricole, forestali e pastorali;
- d) ampliare le strade esistenti fuori dai centri abitati e dalle altre aree di cui alla lettera c), per ragioni diverse dalla sicurezza del traffico o dalle esigenze insediative locali, agricole, forestali e pastorali.

**3.4** Nelle aree di cui al comma 2.1 lettere c) e d) è vietata la realizzazione di impianti a rischio di incidenti rilevanti e/o il loro ampliamento; ove esistenti, gli strumenti di pianificazione locale ne prevedono la rilocalizzazione.

Le necessarie bonifiche da sostenere, sono operate nel rispetto delle seguenti indicazioni:

<sup>43</sup> Parco Naturale di Rocchetta Tanaro, Riserva Naturale Speciale di Valle Andona e Valle Botto, Riserva Naturale Speciale della Val Sarmassa

<sup>44</sup> SIC: Rocchetta Tanaro, Boschi di Valmanera, Stagni di Balangero, Langhe di Spigno Monferrato

<sup>45</sup> SIR: ZonaUmida di Cascina Fiore, Bosco di Cassine

<sup>45bis</sup> Sono individuate due aree oggetto di tutela, la prima è localizzata nei comuni di Albugnano, Capriglio, Castelnuovo Don Bosco, Cerreto, Passerano Marmorito, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Montafia; la seconda è localizzata nei Comuni di Bruno e Mombaruzzo.

- a) utilizzare la tecnica di bonifica che comporti il minimo impatto negativo nei confronti del suolo e dell'ecosistema;
- b) perseguire l'obiettivo di ripristinare le condizioni iniziali, per quanto tecnicamente possibile.

#### **4. Prescrizioni che esigono attuazione**

**4.1** I Comuni, nel formare o adeguare i propri PRG:

- a) riportano nelle tavole di piano le delimitazioni delle aree di cui al comma 2.1, lettere a) e b), e recepiscono con apposita variante i piani d'area approvati;
- b) riportano nelle tavole di piano le delimitazioni delle aree di cui al comma 2.1, lettere c) e d), affinando le delimitazioni indicate dal PTP e proponendo eventuali modifiche ed integrazioni.

**4.2** Nelle aree oggetto del presente articolo le opere per il consolidamento, il contenimento e la prevenzione di frane e smottamenti e le opere per la difesa spondale dei corsi d'acqua, sono prioritariamente realizzate utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica.

#### **5. Indirizzi e criteri di compatibilità**

**5.1** I Comuni formano e/o adeguano i propri PRG interpretando e traducendo ai livelli di analisi del proprio strumento i seguenti indirizzi e criteri, relativi alle aree di cui al comma 2.1:

- a) coordinare lo sviluppo del sistema insediativo e produttivo con i caratteri paesistici e naturalistici del territorio;
- b) tutelare le risorse naturali e le caratteristiche naturali del territorio;
- c) tutelare i caratteri ambientali dei corpi idrici superficiali in quanto naturali corridoi biologici;
- d) incentivare e tutelare le attività di tipo agroambientale;
- e) promuovere il ricorso a tecniche di agricoltura ecocompatibile;
- f) promuovere l'attività agrituristica;
- g) conservare sentieri, piste forestali, strade sterrate, favorendone la fruizione e la conoscenza;
- h) destinare prioritariamente gli immobili di proprietà pubblica a funzioni di supporto per le finalità dell'area protetta sulla quale insistono.

**5.2** Con apposite intese la Provincia, le Comunità Collinari e i Comuni interessati possono individuare ulteriori disamine e studi intesi ad approfondire la conoscenza degli aspetti di carattere naturalistico e paesistico delle zone di cui al comma 2.1, lettera d); promuovono altresì la formazione di accordi di programma, o di altre idonee intese, per la definizione e l'attuazione di politiche concordate di valorizzazione delle zone medesime e delle loro specificità, con la precisazione che l'imposizione di eventuali vincoli sui fondi in cui sono insediate colture agrarie specializzate e relativi centri aziendali, può avvenire solo previa intesa con la rappresentanza dei titolari dei fondi interessati.

**5.3** Al fine di utilizzare le opportunità di sviluppo legate alla promozione turistica delle aree di cui al comma 2.1, gli strumenti di pianificazione locale possono localizzare nelle zone ad esse limitrofe, aree destinate ad attività turistico-ricettive, compatibili con gli obiettivi di tutela.

**5.4** I Comuni, direttamente o attraverso forme associate, possono proporre alla Provincia l'istituzione di nuove aree protette.

**5.5** La Provincia di Asti, ricercando l'intesa con le Province di Alessandria e di Cuneo, promuove gli accordi con gli enti preposti e definisce gli indirizzi ed i programmi ai fini della valorizzazione dell'Asta del Fiume Tanaro.

**5.6** Con appositi accordi di programma, od altre idonee intese, la Provincia, le Comunità Collinari e i Comuni interessati possono individuare ulteriori zone di particolare interesse naturalistico e paesistico.

**ARTICOLO 22**      **RETE DI CORRIDOI BIOLOGICI E FASCE DI SALVAGUARDIA****1. Premessa**

**1.1** Il PTP, adottando l'impostazione del sistema "Rete Natura 2000" e nell'attuare le prescrizioni del DPR 357/97, relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, promuove la costituzione di un sistema collegato a rete tramite corridoi biologici che permettano lo spostamento di flussi biologici a tutela, in particolare, della fauna selvatica.

**2. Determinazioni generali**

**2.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo sono riferite:

- a) alle aree individuate nella Tavola 03 del PTP come segue:
  - a1) rete di corridoi biologici tra le aree protette e loro fasce tampone per la salvaguardia dei corsi d'acqua;
  - a2) fasce tampone del Tanaro e del Belbo;
- b) alle aree, non rappresentate nella cartografia del PTP, individuabili come segue:
  - b1) fasce di salvaguardia delle acque pubbliche<sup>45ter</sup>.

**3. Prescrizioni immediatamente vincolanti**

**3.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo non necessitano di prescrizioni immediatamente vincolanti.

**4. Prescrizioni che esigono attuazione**

**4.1** I Comuni, nel formare o adeguare i propri PRG, riportano nelle tavole di piano le delimitazioni delle aree di cui al comma 2.1, affinando le delimitazioni indicate dal PTP in considerazione dei seguenti criteri:

- a) per le parti di area di cui al comma 2.1, lettera a), ricadenti all'interno delle aree di cui all'art.21, comma 2.1: la fascia tampone ha larghezza di almeno 30 m dalla linea di sponda;
- b) per le altre parti di area di cui al comma 2.1, lettera a): la fascia tampone ha larghezza di almeno 10 m dalla linea di sponda;
- c) per le fasce tampone del Tanaro e del Belbo di cui al comma 2.1, lettera b): la fascia tampone ha la stessa delimitazione della Fascia A del Piano Stralcio Fasce Fluviali dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- d) per le fasce di salvaguardia delle acque pubbliche di cui al comma 2.1, lettera b1): la fascia tampone ha larghezza di almeno 10 m dalla linea di sponda.

**4.2** Nelle aree oggetto del presente articolo le opere per il consolidamento, il contenimento e la prevenzione di frane e smottamenti e le opere per la difesa spondale dei corsi d'acqua, sono prioritariamente realizzate utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica.

**5. Indirizzi e criteri di compatibilità**

**5.1** I Comuni formano e/o adeguano i propri PRG interpretando e traducendo ai livelli di analisi del proprio strumento i seguenti indirizzi e criteri relativi alle aree di cui al comma 4.1, lettere a), b), c) e d) :

- a) prevedere di destinare una quota degli investimenti per il ripristino di aree degradate di proprietà comunale;
- b) destinare alla rinaturalizzazione le aree degradate e gli eventuali siti dismessi;
- c) prevedere opere di rinaturalizzazione all'interno delle fasce individuate, coordinandole con altri interventi realizzati sulla stessa asta fluviale;

<sup>45ter</sup> Definite ai sensi della Circolare Regionale 14/LAP/PET del 08/10/1998 secondo i disposti dell'art. 29 della L.R. 56/77 s.m.i.

- d) promuovere la creazione di fasce tampone alberate e cespugliate, con specie autoctone, aventi la funzione di riequilibrio ambientale tra le zone agricole ed i corpi idrici;
- e) regolamentare e prevedere limiti alle diverse tipologie di coltivazioni;
- f) promuovere il ricorso a tecniche di agricoltura ecocompatibile;
- g) dissuadere le utilizzazioni agricole fino al ciglio di sponda dei corsi d'acqua;
- h) evitare la rettifica e la modifica di tracciati naturali dei corsi d'acqua, limitando la risagomatura delle sponde e l'eliminazione della vegetazione naturale *ed escludere la realizzazione di opere e/o manufatti che possano dar luogo a interruzioni dei corridoi biologici e delle fasce di salvaguardia in oggetto.*

**ARTICOLO 23** AREE A DESTINAZIONE AGRICOLA**1. Premessa**

**1.1** In questo articolo sono contenute le disposizioni che riguardano:

- a) le aree agricole in genere;
- b) la tutela di quelle parti di territorio che comprendono gli ambiti collinari ed alto-collinari significativamente interessati da vigneti, frutteti e pascoli;
- c) la tutela dei suoli agricoli di pianura sui quali è opportuno mantenere l'uso agricolo e limitare le modificazioni d'uso e le riduzioni di superfici che possano diminuirne o comprometterne la produttività.

**1.2** Al fine di affrontare correttamente le esigenze che si pongono e con la finalità di non creare i presupposti per l'abbandono delle aree rurali, ove vi è scarsa presenza di imprenditori agricoli, tenuto conto delle risultanze della Conferenza Europea sullo sviluppo rurale tenutasi a Cork il 7-9 novembre 1996, che si pone l'obiettivo di "aumentare la capacità di attrazione delle zone rurali per le persone e le attività economiche, perché possano diventare centri di una vita più ricca per una sempre crescente varietà di popolazione di ogni età e categoria", occorre che l'area agricola possa trovare normatività meno schematica. In particolare si osserva che la possibilità di accesso alla residenza da parte di coloro che svolgono attività agricola va estesa anche a quanti, nuovi, intendono insediarsi sui fondi dopo aver acquisito le necessarie superfici agricole prive di strutture. Nella direzione delineata è importante che i territori rurali siano attivamente abitati per realizzare quella condizione di "presidio", principale formula atta ad evitarne il degrado ed il dissesto idrogeologico, come è importante che l'attività edilizia si adegui alle caratteristiche della ruralità con la "conservazione e il potenziamento della biodiversità e dei paesaggi colturali".

**1.3** Il PTP definisce come aree colturali di forte dominanza paesistica:

- a) le Colline del Nord-Est, caratterizzate da ambiente agrario collinare con mosaico di coltivazioni viticole, seminativi e superfici forestali, comprendenti i Comuni di: Calliano, Casorzo, Castagnole Monferrato, Grana, Grazzano Badoglio, Moncalvo, Montemagno, Penango, Portacomaro, Scurzolengo, Viarigi;
- b) la Zona dei Vigneti, caratterizzata da ambiente agrario collinare con una fortissima presenza in superficie della viticoltura e con presenza di frutteti, comprendente i Comuni di: Agliano Terme, Antignano, Belveglio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Castagnole Delle Lanze, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castelletto Molina, Castelnuovo Calcea, Celle Enomondo, Cisterna D'Asti, Coazzolo, Costigliole D'Asti, Fontanile, Isola D'Asti, Maranzana, Moasca, Mombaruzzo, Mombercelli, Mongardino, Montabone, Montaldo Scarampi, Montegrosso D'Asti, Nizza Monferrato, Quaranti, Revigliasco D'Asti, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano D'Asti, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, Tigliole, Vigliano D'Asti, Vinchio;
- c) Alta Langa astigiana e Val Bormida, caratterizzata da ambiente agrario alto-collinare con mosaico di coltivazioni viticole, seminativi, pascoli e superfici forestali, comprendente i Comuni di: Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime.

**2. Determinazioni generali**

**2.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo sono riferite:

- a) alle aree individuate nella Tavola 03 del PTP come segue:
  - a1) Suoli produttivi di pianura;
  - a2) Suoli di pianura con limitata produttività;
  - a3) Colline del Nord-Est;

- a4) Zona dei Vigneti;
- a5) Alta Langa astigiana e Val Bormida;
- b) alle aree non rappresentate nella cartografia del PTP, individuabili come segue:
  - b1) le aree individuate con destinazione d'uso agricola dai PRG;
  - b2) le aree destinate alle colture specializzate.

**2.2 Sono considerate colture specializzate:**

- a) i vigneti D.O.C.<sup>46</sup> e D.O.C.G.<sup>47</sup> iscritti al catasto vigneti della CCIAA di Asti;
- b) i corileti I.G.P.<sup>48</sup> "Nocciola del Piemonte";
- c) i frutteti di rilevanza per la produzione o per la tipicità del territorio<sup>49</sup>;
- d) altre colture di prodotti tipici, oggetto di classificazione D.O.P.<sup>50</sup> e I.G.P. già esistenti o per le quali esistono proposte di classificazione;
- e) i pascoli;
- f) l'orticoltura;
- g) la floricoltura.

**3. Prescrizioni immediatamente vincolanti**

**3.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo non necessitano di prescrizioni immediatamente vincolanti.

**4. Prescrizioni che esigono attuazione**

**4.1** I Comuni, nel formare o adeguare i propri PRG, riportano nelle tavole di piano all'interno delle aree a destinazione agricola le delimitazioni delle aree di cui al comma 2.1, lettera b2).

**4.2** I Comuni, nel formare o adeguare i propri PRG, riportano nelle tavole di piano le delimitazioni delle aree di cui al comma 2.1, lettere a1) e a2), affinando le delimitazioni indicate dal PTP attraverso l'interpretazione degli obiettivi, delle prescrizioni che esigono attuazione e degli indirizzi e criteri di compatibilità, traducendo le risultanze alla scala adottata.

**4.3** Gli strumenti urbanistici generali, nel conseguimento degli obiettivi prioritari di valorizzazione e recupero del patrimonio agricolo e di tutela dell'efficienza delle unità produttive, seguono le prescrizioni delle norme regionali vigenti in materia di aree destinate ad attività agricole.

**4.4** Gli strumenti urbanistici generali individuano e definiscono le aree in cui l'edificabilità prevista dal piano è stata esaurita.

**5. Indirizzi e criteri di compatibilità**

**5.1** I Comuni nel formare o adeguare i PRG, la Comunità Montana nel formare o adeguare il Piano di Sviluppo Socio-Economico, i Comuni in altre forme associati nel formare o adeguare gli strumenti di programmazione e pianificazione, interpretano e traducono in politiche del territorio i seguenti obiettivi del PTP relativi alla valorizzazione delle caratteristiche proprie, speciali e particolari, del territorio:

- a) favorire il consolidamento dell'assetto idrogeologico;
- b) definire l'insieme degli interventi necessari alla manutenzione del paesaggio rurale ove degrada per l'abbandono; rivalutare e riqualificare la vocazione residenziale del territorio;

---

<sup>46</sup> Denominazione di Origine Controllata

<sup>47</sup> Denominazione di Origine Controllata e Garantita

<sup>48</sup> Indicazione Geografica Protetta

<sup>49</sup> Con l'esclusione di frutteti famigliari

<sup>50</sup> Denominazione di Origine Protetta

- c) considerare e porre in risalto le produzioni tipiche locali di ogni singola parte del territorio provinciale, coniugandole con la cultura e tradizione dei luoghi, anche attraverso apposita normativa che faciliti i relativi insediamenti;
- d) valutare l'insediabilità di attività turistico-ricettive compatibili con l'ambiente rurale.

**5.2** I Comuni formano e/o adeguano i propri PRG interpretando e traducendo ai livelli di analisi del proprio strumento i seguenti indirizzi e criteri:

- a) nelle aree agricole di cui al comma 2.1 lettere a3), a4) e a5):
  - a1) promuovere il mantenimento delle caratteristiche colturali tipiche;
  - a2) regolamentare e prevedere limiti alle diverse tipologie di coltivazioni;
  - a3) indirizzare l'edificazione nel rispetto dei caratteri costruttivi tradizionali, congiuntamente a parametri di qualità;
  - a4) tendere al più alto livello di recupero delle strutture agricole esistenti, e confermando la loro destinazione agricola, e ammettendo i necessari ampliamenti, e consentendo il mutamento di destinazione per quelle non più utilizzate a fini agricoli;
  - a5) tendere all'integrazione funzionale e planivolumetrica dei nuovi edifici in dotazione ad aziende esistenti;
  - a6) regolare il riuso ai fini residenziali del patrimonio edilizio esistente, anche per i soggetti non addetti all'attività agricola;
  - a7) stabilire le misure atte a conservare gli elementi strutturanti del territorio agrario, quali strade interpoderali e poderali, altimetria del terreno, pendii, terrazzamenti, elementi vegetazionali, fossi, fontanili, sorgenti, canali, elementi architettonici caratteristici;
  - a8) prevedere, in presenza di particolari caratteri paesistici e storico-culturali del territorio, usi turistico-naturalistici da coniugare con gli usi agricoli del suolo;
  - a9) conservare i suoli a coltura specializzata esistenti agli usi attuali;
  - a10) conservare il mantenimento e la ricostituzione della vegetazione lungo le scarpate, evitando le lavorazioni fino al margine dei terrazzi;
  - a11) prevedere le misure atte alla riduzione dell'impatto dovuto alla monocoltura, applicando tecniche agronomiche mirate alla ecocompatibilità;
  - a12) prevedere una corretta gestione per le aree a pascolo;
  - a13) promuovere il mantenimento e lo sviluppo di siepi e filari alberati interpoderali;
  - a14) promuovere ed incentivare la manutenzione dei muri a secco;
  - a15) prevedere misure di compensazione per la ricostituzione di elementi del paesaggio agrario e degli ecosistemi naturali nel caso di modificazioni rese necessarie dalla realizzazione di infrastrutture e servizi;
- b) nelle aree agricole di cui al comma 4.2:
  - b1) definire adeguate perimetrazioni cartografiche dei suoli agricoli di pianura, limitatamente alle aree destinate ad uso agricolo;
  - b2) formulare per i suoli agricoli di pianura, come sopra individuati, norme per:
    - b2.1) limitare in via prioritaria la compromissione o riduzione delle loro superfici e/o capacità produttive;
    - b2.2) condizionare le trasformazioni di tali suoli, quando comportino la compromissione o la riduzione delle loro superfici e/o capacità produttive, alla valutazione circa la presenza e/o assenza di alternative praticabili, circa il bilancio delle trasformazioni sotto i profili economico, ambientale e sociale, nonché circa la necessaria dotazione e localizzazione di servizi pubblici, di pubblica utilità e di uso collettivo;

c) nelle aree di cui al comma 2.1, lettera b1), le norme per l'edificazione sono definite in modo coerente rispetto ai seguenti indirizzi:

c1) gli edifici sono posti al margine o al di fuori delle porzioni di territorio omogeneo oggetto di effettiva coltura specializzata;

c2) gli edifici hanno dimensioni, in superficie ed altezza, compatibili con l'ambiente in cui sono inseriti;

c3) sono utilizzate e recuperate in via prioritaria le strutture edilizie esistenti;

c4) gli ampliamenti e le nuove edificazioni necessarie alla pratica produttiva agricola e di trasformazione dei prodotti agricoli sono integrati in modo armonico con le strutture esistenti;

c5) è posta particolare attenzione alla tipologia edilizia che si intende adottare. In tal senso potrà essere assunto quale riferimento il manuale "Il recupero degli edifici rurali", edito dalla Provincia di Asti in collaborazione con la Regione Piemonte;

d) nelle aree di cui al comma 2.1, lettera b1), la possibilità di realizzare residenze da parte di imprenditori agricoli *non a titolo principale* è da valutare ai fini della sua apertura, *secondo i disposti dell'art. 25 della L.R. 56/77s.m.i.*, a chi intende, insediarsi, a condizione siano garantiti: *l'esistenza in loco di una azienda agricola, che i soggetti richiedenti abbiano residenza e domicilio nell'azienda interessata*, l'effettiva attività agricola, la tipologia edilizia, l'impegno a condurre i fondi con tecnica appropriata e l'impegno a compiere i lavori di manutenzione dei sentieri, delle strade agricole, dei fossi di regimazione delle acque con le tecniche naturali e dell'ingegneria naturalistica.

**ARTICOLO 24**      **ARIA****1. Premessa**

**1.1** Con questo articolo il PTP si pone l'obiettivo generale di migliorare la qualità dell'aria su tutto il territorio provinciale e di intervenire, in maniera puntuale, nelle aree dove è più alta la pressione su questa componente.

**1.2** L'articolo affronta le problematiche legate alla qualità della vita, alla salvaguardia dell'ambiente e delle forme di vita che ne fanno parte, nell'ottica di garantire usi legittimi del territorio.

**2. Determinazioni generali**

**2.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo sono riferite a tutto il territorio provinciale.

**2.2** Le disposizioni agiscono, direttamente, sui determinanti<sup>51</sup> tramite politiche di settore che prevedono opere mitigative ed, indirettamente, attraverso allo sviluppo, da promuovere ad opera dei soggetti pubblici, della sensibilità e della cultura dei singoli e delle comunità.

**3. Prescrizioni immediatamente vincolanti**

**3.1** In tutti gli interventi finalizzati alla realizzazione di Viabilità di I° e II° livello, *così come definite al punto 1.2 del successivo art. 30*, saranno progettate e realizzate le opere necessarie alla mitigazione dell'inquinamento atmosferico, da intendersi come la predisposizione di fasce di territorio da destinare a ecofiltro<sup>52</sup>, della larghezza di 3 m misurata a partire da ciascun ciglio stradale. Sono esclusi gli interventi per i quali, alla data in cui il PTP assume efficacia, sia già intervenuto un provvedimento formale di approvazione del progetto definitivo.

**4. Prescrizioni che esigono attuazione**

**4.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo non necessitano di prescrizioni che esigono attuazione.

**5. Indirizzi e criteri di compatibilità**

**5.1** La Provincia concorda con la Regione Piemonte e l'ARPA Piemonte l'implementazione della rete di monitoraggio prevista, o già esistente, dotandosi dei mezzi necessari.

**5.2** I Comuni favoriscono la localizzazione o la rilocalizzazione delle industrie che adottano procedure per una conduzione ecocompatibile<sup>53</sup> dell'impresa, quali EMAS<sup>54</sup> e ISO14001<sup>55</sup>.

**5.3** La Provincia facilita la gestione di tali procedure con incentivi o percorsi di assistenza tecnica.

**5.4** La Provincia attiva opportune campagne di informazione al pubblico, ai Comuni e agli organi competenti, sullo stato della qualità dell'aria; individua ed incentiva gli accorgimenti che i cittadini possono adottare per contribuire a migliorarne ulteriormente la qualità.

---

<sup>51</sup> Definizione nell'art. 1 delle presenti norme

<sup>52</sup> Definizione nell'art. 1 delle presenti norme

<sup>53</sup> Definizione nell'art. 1 delle presenti norme

<sup>54</sup> Definizione nell'art. 1 delle presenti norme

<sup>55</sup> Definizione nell'art. 1 delle presenti norme

**5.5** La Provincia promuove gli interventi su edifici e su impianti di riscaldamento in grado di garantire un risparmio energetico e una conseguente diminuzione delle emissioni in atmosfera.

**ARTICOLO 25 ACQUE SUPERFICIALI****1. Premessa**

**1.1** Gli obiettivi specifici rispetto alle acque superficiali prevedono la salvaguardia della funzionalità degli ecosistemi acquatici a breve e a lungo termine, attraverso la diminuzione delle diverse forme di inquinamento, l'adeguamento agli obiettivi espressi dalla normativa, la razionalizzazione dei prelievi idrici in modo da non interferire con il Deflusso Minimo Vitale<sup>56</sup>.

**2. Determinazioni generali**

**2.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno ad oggetto le acque pubbliche, *così come definite dalla Circolare Regionale 14/LAP/PET del 08/10/1998*, e individuate nella tavola 04 del PTP, articolate in bacini e sottobacini così classificati:

a) bacini e sottobacini ad elevata criticità che sono soggetti a maggior pressione per carico organico e per rapporto sfavorevole tra le portate del corpo idrico e i deflussi delle acque reflue e delle derivazioni e che hanno uno stato ambientale inferiore a Buono, secondo la legislazione vigente<sup>57</sup>:

- a1) bBE-Belbo;
- a2) bBO-Borbore;
- a3) sbTig-Tiglione;
- a4) sbVer-Versa;

b) bacini e sottobacini ad elevata sensibilità per i quali è minima la pressione e massima la qualità ambientale definita dallo stato:

- b1) sbSpi-Bormida di Spigno;
- b2) sbMil-Bormida di Millesimo.

**3. Prescrizioni immediatamente vincolanti**

**3.1** Nella concessione delle derivazioni, la Provincia assicura il mantenimento del Deflusso Minimo Vitale<sup>58</sup> del corpo idrico interessato, tenendo conto dell'effetto cumulativo prodotto dalle derivazioni del bacino.

L'attivazione di nuove derivazioni, nei bacini e sottobacini ad elevata criticità, è subordinata alla verifica delle derivazioni esistenti effettivamente attive.

**4. Prescrizioni che esigono attuazione**

**4.1** Gli Enti e le strutture competenti dispongono, attraverso l'adeguamento dei propri piani di settore, *secondo i disposti della Direttive CEE 1999/31/CE e il D.Lgs 13/01/2003 n. 36*, normative atte ad evitare nuovi scarichi di reflui non depurati con carichi superiori a 50 abitanti equivalenti<sup>59</sup>:

- a) nei corpi idrici compresi nei bacini e sottobacini ad elevata criticità, di cui al comma 2.1 lettera a);
- b) nei corpi idrici compresi nei sottobacini ad elevata sensibilità, di cui al comma 2.1 lettera b).

**4.2** Gli Enti e le strutture competenti definiscono e prevedono, per tutti i bacini e sottobacini ad elevata criticità e ad elevata sensibilità, attraverso i piani di settore:

- a) gli indirizzi di carattere generale rivolti alle azioni di programmazione infrastrutturale finalizzate alla riduzione dei carichi inquinanti mediante la razionalizzazione delle reti fognarie e dei sistemi di depurazione;

<sup>56</sup> Definizione nell'art.1 delle presenti norme

<sup>57</sup> E' parso utile il riferimento ad un preciso stato ambientale attualmente definito nel Testo aggiornato del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258

<sup>58</sup> Definizione nell'art.1 delle presenti norme

<sup>59</sup> Definizione nell'art.1 delle presenti norme

- b) la razionalizzazione delle reti fognarie, con riduzione dei punti di scarico non depurati e del numero totale di scarichi attraverso il collettamento verso impianti di depurazione che garantiscano adeguati sistemi depurativi;
- c) il riutilizzo delle acque depurate per fini irrigui;
- d) il riciclo delle acque impiegate nei processi produttivi o il riutilizzo degli effluenti trattati in lavorazioni di carattere stagionale, mediante stoccaggio temporaneo e rilascio successivo;
- e) iniziative e strumenti formativi atti a garantire la massima resa e funzionalità dei sistemi di depurazione adottati.

**5. Indirizzi e criteri di compatibilità**

**5.1** Gli Enti e le strutture competenti promuovono, coordinano e sviluppano:

- a) le azioni a livello sovraprovinciale per la pianificazione degli interventi alla scala dei bacini che interessano diverse province confinanti;
- b) le attività di monitoraggio ambientale e di controllo;
- c) la formazione professionale per la qualificazione delle persone che operano nella depurazione, in particolare nella gestione di piccoli impianti;
- d) le forme associative tra Comuni, in considerazione del ridotto livello di aggregazione presente in Provincia di Asti ed allo scopo di raggiungere livelli di adeguatezza.

## ARTICOLO 26 SUOLO

### 1. Premessa

**1.1** Il PTP si propone di tutelare la qualità della risorsa suolo agendo sulle pressioni che ne determinano lo stato. La salvaguardia del suolo è correlata anche alla tutela delle altre componenti ambientali.

**1.2** Sono oggetto del Piano, per quanto riguarda la componente suolo, quattro aspetti differenti che concorrono a determinarne la qualità:

- a) la gestione dei rifiuti;
- b) le attività estrattive;
- c) gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- d) le aree soggette a interventi di bonifica.

### 2. Determinazioni generali

**2.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo, relative alla gestione dei rifiuti, alle attività estrattive e alle aree soggette a interventi di bonifica, si applicano all'intero territorio della provincia.

**2.2** Il PTP individua, nella tavola 04 degli elaborati grafici, i Comuni nel cui territorio sono localizzati stabilimenti a rischio di incidente rilevante, nonché le aree soggette a interventi di bonifica, le quali sono qualificate come "aree ambientalmente critiche di rilievo locale".

### 3. Prescrizioni immediatamente vincolanti

**3.1** I Comuni nel rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cave e di torbiere valutano la compatibilità delle azioni di trasformazione in base ai criteri espressi dal Documento di Programmazione delle Attività Estrattive<sup>60</sup>.

**3.2** L'organo competente del comune territorialmente interessato da attività di bonifica prende atto della situazione esistente e valuta, in riferimento al tipo di inquinamento, eventuali limitazioni di utilizzo delle acque dei pozzi a fini agricoli e domestici, evitando altresì il rilascio di ulteriori autorizzazioni per le estrazioni, fatte salve le opere di captazione dedicate alle operazioni di bonifica e monitoraggio dell'area contaminata.

### 4. Prescrizioni che esigono attuazione

**4.1** I Comuni individuano all'interno del PRG le aree adatte alla localizzazione degli impianti di supporto della raccolta differenziata (isole ecologiche, stazioni ecologiche e piattaforme) tenendo conto dei seguenti criteri, integrativi della disciplina espressa nelle restanti norme del PTP:

- a) possibilità di realizzare strutture a servizio di più centri abitati e/o Comuni;
- b) facilità d'accesso da parte dei cittadini;
- c) minimizzazione del disturbo per i cittadini, quali odori o rumori;
- d) minimizzazione degli effetti sulla qualità percettiva del contesto;
- e) accessibilità agevole da parte dei mezzi destinati alla raccolta differenziata.

**4.2** Ferme restando le esclusioni stabilite dalla normativa vigente, il Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti, nell'individuare criteri macrolocalizzativi per gli impianti di discarica, recepisce i criteri espressi agli articoli 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 e 22 del PTP.

<sup>60</sup> La Regione Piemonte ha predisposto il Documento di Programmazione delle Attività estrattive (DPAE), con il compito di disciplinare lo svolgimento nel territorio regionale dell'attività estrattiva e di far coesistere la corretta utilizzazione della risorsa mineraria, dal punto di vista tecnico-economico, con la tutela dell'ambiente e la fruizione ottimale delle altre possibili risorse del territorio. Il DPAE mira a fornire il quadro territoriale e a delineare i possibili scenari verso i quali far evolvere i diversi bacini estrattivi, e riveste il ruolo di indirizzo per la formazione dei Piani Provinciali.

- 4.3** Il piano provinciale di settore inerente alle attività estrattive terrà conto:
- a) dei criteri espressi all'interno del Documento di Programmazione delle Attività Estrattive<sup>61</sup>;
  - b) delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti negli articoli 11, 13, 14, 19, 20 e 21 delle presenti norme;
  - c) delle problematiche legate all'impatto paesaggistico in base ad una valutazione effettuata sulla base dell'allegato a2) alla Relazione Illustrativa Generale "METODOLOGIA E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SUL PAESAGGIO".

**4.4** I Comuni, nel formare o adeguare i propri PRG, verificano la localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, come definiti dalla normativa vigente (*D.M.9 maggio 2001 e art. 14 del D.Lgs. 334/1999*) e, per gli stabilimenti ubicati vicino a zone frequentate dal pubblico, a zone residenziali e a zone di particolare interesse naturale, formulano prescrizioni in grado di indirizzare le misure tecniche complementari per contenere i rischi per le persone e per l'ambiente.

**4.5** I Comuni verificano la presenza di siti da bonificare individuandoli all'interno dei propri strumenti urbanistici, come previsto dalla normativa vigente (*art. 17, comma 4, del D.M.471 del 25/10/1999 e art. 30, comma 2, del DP.R. 380/2001*).

**4.6** I Comuni verificano l'esistenza di siti adibiti a discarica e rappresentano queste informazioni all'interno dei propri PRG.

**4.7** I Comuni verificano l'esistenza di attività estrattive e rappresentano queste informazioni all'interno dei propri PRG.

## **5. Indirizzi e criteri di compatibilità**

**5.1** Il Piano Territoriale Provinciale recepisce gli obiettivi qualitativi e quantitativi del Piano Regionale di gestione dei rifiuti e le finalità e scelte organizzative e localizzative espresse nel Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti vigente.

---

<sup>61</sup> Vedere nota precedente

## **ARTICOLO 27    ELEMENTI DI CONNESSIONE**

### **1.    Premessa**

**1.1** Il PTP affronta il tema dei collegamenti funzionali tra le parti del territorio provinciale che presentano maggiore naturalità e maggiore diversità ecosistemica, mirando ad una qualità ambientale complessiva caratterizzata da sufficiente equilibrio dinamico. Formula quindi indirizzi tesi ad una maggiore connessione del territorio.

**1.2** Il PTP considera per i temi suddetti le aree in cui la connessione territoriale risulta critica, essendo particolarmente alta la pressione dovuta alla frammentazione del territorio; tali aree determinano un'interruzione fra ambiti dotati di qualità ambientale più elevata.

### **2.    Determinazioni generali**

**2.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo sono riferite alle aree individuate nella Tavola 04 del PTP come ambito di criticità relativa agli elementi di connessione. Gli ambiti di criticità sono così articolati:

- a) i Comuni della Cesura Sud:
  - a1) Calamandrana;
  - a2) Canelli;
  - a3) Incisa Scapaccino;
  - a4) Mombaruzzo;
  - a5) Nizza Monferrato;
- b) i Comuni della Cesura Sud Ovest:
  - b1) Agliano;
  - b2) Costigliole d'Asti;
  - b3) Castagnole Lanze;
  - b4) Mombercelli;
  - b5) Montegrosso;
  - b6) Isola d'Asti;
  - b7) Antignano;
- c) i Comuni della Cesura Est:
  - c1) Calliano;
  - c2) Castagnole Monferrato;
  - c3) Castell'Alfero;
  - c4) Castello di Annone;
  - c5) Portacomaro;
  - c6) Refrancore;
- d) i Comuni della Cesura Nord:
  - d1) Ferrere;
  - d2) Asti;
  - d3) San Damiano;
  - d4) Tigliole;
  - d5) Valfenera;
  - d6) Villafranca d'Asti;
  - d7) Villanova d'Asti;
  - d8) Montafia;
  - d9) Cisterna.

### **3.    Prescrizioni immediatamente vincolanti**

**3.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo non necessitano di prescrizioni immediatamente vincolanti.

### **4.    Prescrizioni che esigono attuazione**

**4.1** I Comuni formano e/o adeguano i propri PRG nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) nelle aree di cui al comma 2.1:
- a1) nel prevedere la localizzazione di nuove aree a destinazione d'uso residenziale e/o produttivo, individuano e riportano negli elaborati del piano i varchi paesistico ambientali<sup>62</sup> lungo le direttrici di espansione<sup>63</sup> e gli elementi naturali che li caratterizzano quali siepi, filari, alberate, canali, fossi, boschetti, verde pubblico, verde privato di lotto, fasce di vegetazione polifunzionali, fasce di vegetazione fluviale e perfluviale, zone umide, prati e colture inserite in ambito urbano o periurbano;
  - a2) le prescrizioni indirizzano la progettazione in modo da interconnettere le aree libere attraverso la creazione di corridoi naturali ed attraverso la messa in rete degli elementi naturali individuati.

## 5. Indirizzi e criteri di compatibilità

**5.1** I Comuni formano e/o adeguano i propri PRG interpretando e traducendo ai livelli di analisi del proprio strumento i seguenti indirizzi e criteri:

- a1) concepire le aree di pertinenza autostradali come elementi di un corridoio ecologico operando un rinverdimento diffuso delle fasce laterali con funzione di raccordo tra gli elementi di vegetazione naturali. Nei punti di diretta intersezione con questi ultimi sono da prevedersi interventi di maggiore portata, con la realizzazione di nuclei vegetali più estesi;
- a2) ricomporre l'assetto funzionale e formale del paesaggio agricolo prevedendo il ricorso a tecniche di piantumazione; poiché la vegetazione arborea ed arbustiva esistente nelle aree di pianura è uno degli elementi caratterizzanti l'identità del paesaggio, la ricostituzione funzionale e formale della stessa costituisce un obiettivo del progetto con particolare attenzione alla scelta di specie autoctone, determinanti nel ricreare la tessitura e il colore degli ambiti coltivati;
- a3) contrastare il depauperamento della vegetazione naturale utilizzando quelle sistemazioni a verde che sono in grado di contrastare l'innescò di processi spontanei di insediamento di piante infestanti;
- a4) porre particolare attenzione a scarpate in rilevato e in trincea, aiuole spartitraffico, viadotti, sovrappassi, svincoli e zone residuali, gallerie, aree di servizio, per destinarle prioritariamente al recupero ambientale con funzione di inserimento ecosistemico e paesaggistico;
- a5) dotare le opere di cui alla lettera a4), se tangenti ad aree naturali protette o se ricadenti nel raggio di 500 metri dal loro perimetro amministrativo, di misure mitigative<sup>64</sup> atte a favorire la permeabilità<sup>65</sup> della struttura da parte delle specie animali.

**5.2** La Provincia coordina le sue azioni con i responsabili delle Aziende faunistiche venatorie indirizzando gli interventi di miglioramento ambientale e di mantenimento degli Habitat<sup>66</sup>, progettando il sistema delle colture a perdere tenendo conto della loro localizzazione come misura compensativa della frammentazione territoriale.

---

<sup>62</sup> Definizione nell'art.1 delle presenti norme

<sup>63</sup> Definizione nell'art.1 delle presenti norme

<sup>64</sup> Definizione nell'art.1 delle presenti norme

<sup>65</sup> Definizione nell'art.1 delle presenti norme

<sup>66</sup> Definizione nell'art.1 delle presenti norme

**ARTICOLO 28 RUMORE****1. Premessa**

**1.1** L'obiettivo del PTP è quello di ridurre l'inquinamento acustico sul territorio provinciale. Questo obiettivo generale si concretizza proponendo norme che agiscano in due direzioni:

- a) interventi mitigativi sulle fonti principali di inquinamento acustico;
- b) interventi di protezione delle aree sensibili.

**2. Determinazioni generali**

**2.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo si riferiscono all'intero territorio provinciale; in particolare le prescrizioni interessano le principali fonti di inquinamento sonoro, cioè la Viabilità di I°, II° e III° livello, come definita all'articolo 30 e le infrastrutture ferroviarie, di cui all'articolo 31.

**3. Prescrizioni immediatamente vincolanti**

**3.1** Fino all'emanazione di specifica disciplina della materia, la progettazione di nuove strade e dei relativi accessori, quando sottoposta alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, contiene la valutazione dell'impatto acustico, effettuata con misurazioni dirette o con l'applicazione di modelli matematici<sup>67</sup>. Per le suddette progettazioni, se inerenti alla Viabilità di I°, II° e III° livello<sup>68</sup>, devono essere rilevati e presi in esame almeno i dati relativi ai flussi di traffico previsti, al livello equivalente di rumore prodotto e alla densità abitativa, con riguardo ad una fascia di sessanta metri dalla strada. Il progetto prevede, quindi, interventi di mitigazione dell'inquinamento acustico atti ad assicurare il rispetto delle norme in materia, sia in fase realizzativa che in quella di esercizio dell'infrastruttura stradale.

**3.2** *Ai sensi della L.R. 52 del 20.10.2000, i Comuni, in forma singola o associata, esercitano le competenze di cui all'art. 6 della L.447/1995, attenendosi alle indicazioni impartite dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 1 e di cui alla D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85-3802.*

**4. Prescrizioni che esigono attuazione**

**4.1** I Comuni formano e/o adeguano i propri PRG nel rispetto della seguente prescrizione:

- a) fino all'emanazione di una specifica disciplina in materia, la progettazione di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia per demolizione e successiva fedele ricostruzione, ai fini residenziali, entro una fascia di 60 metri da Viabilità di I°, II° e III° livello, contiene la valutazione del clima acustico, effettuata con misure dirette. Nel caso in cui siano superati i limiti fissati dalle norme, l'intervento edificativo è subordinato alla messa in opera di interventi mitigativi.

**5. Indirizzi e criteri di compatibilità**

**5.1** Il territorio comunale è oggetto di classificazione acustica ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigente, in materia di inquinamento acustico<sup>69</sup>. I Comuni adottano adeguato monitoraggio acustico, al fine di identificare la mappa di "sofferenza acustica"<sup>70</sup>, ottenuta dalla sovrapposizione del clima acustico individuato con il piano di zonizzazione acustica.

**5.2** Sono predisposti piani di risanamento acustico per le criticità individuate, fissando priorità, tempi e modalità di esecuzione delle opere di bonifica, secondo quanto indicato dalla normativa vigente.

<sup>67</sup> Definizione nell'art.1 delle presenti norme

<sup>68</sup> Il riferimento è l'articolo 30 delle presenti norme

<sup>69</sup> L. 447 del 26 ottobre 1995, L.reg.52 del 20 ottobre 2000, D.G.R.85-3802 del 06.08.2001

<sup>70</sup> Definizione nell'art.1 delle presenti norme

**5.3** Per la redazione dei Piani di Zonizzazione Acustica, i Comuni fanno riferimento alle “Linee guida per la classificazione acustica comunale”, edito dall’A.R.P.A. Piemonte, allegato a3) alla Relazione Illustrativa Generale.

**ARTICOLO 29 CAMPI ELETTRROMAGNETICI****1. Premessa**

**1.1** L'obiettivo generale del PTP è la diminuzione dell'elettrosmog<sup>71</sup>.

**2. Determinazioni generali**

**2.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo sono riferite:

- a) alle linee ad alta tensione, individuate nella tavola 04 del PTP come segue:
  - a1) linea aerea 132 kV;
  - a2) linea aerea 220 kV;
- b) alle seguenti fonti di elettrosmog, non rappresentate nella cartografia del PTP, individuabili come segue:
  - b1) ripetitori per la telefonia;
  - b2) impianti per radio e telecomunicazioni.

**3. Prescrizioni immediatamente vincolanti**

**3.1** Non sono ammessi interventi di nuova costruzione entro le fasce di pertinenza delle linee ad alta tensione. Queste fasce, coerentemente con la normativa vigente, sono intese come distanze minime da qualunque conduttore della linea e sono fissate in:

- a) 10 metri dalle linee aventi tensione da 132 kV sino a 219 kV;
- b) 18 metri dalle linee aventi tensione oltre 219 kV sino a 379 kV;
- c) 28 metri dalle linee aventi tensione oltre 379 kV.

**4. Prescrizioni che esigono attuazione**

**4.1** I Comuni nel formare ed adeguare i propri PRG verificano l'esatto posizionamento delle linee ad alta tensione e individuano le relative fasce di pertinenza, così come definite dalla legislazione vigente ed al comma 3.1.

**5. Indirizzi e criteri di compatibilità**

**5.1** Il PTP definisce i seguenti indirizzi per l'individuazione degli ambiti relativi alla rete ed agli impianti di trasporto dell'energia elettrica:

- a) nelle aree di Elevata Qualità Paesistico Ambientale di cui all'art.15 la collocazione d'impianti ed elettrodotti aerei va giustificata con esigenze di sviluppo socio-economico<sup>72</sup>;
- b) nelle aree protette di cui all'art. 21 la collocazione di impianti ed elettrodotti aerei va giustificata con esigenze di sviluppo socio-economico e con l'assenza di alternative valide<sup>73</sup>.

**5.2** Sono da considerarsi ambiti preferenziali per la collocazione di impianti ed elettrodotti aerei:

- a) i corridoi ove sono già presenti, senza problemi manifesti, impianti ed elettrodotti; in particolare laddove il potenziamento delle linee può attuarsi utilizzando, in tutto o in parte, le palificazioni in essere;
- b) le aree nelle quali non si produce un impatto paesaggistico rilevante.

**5.3** La Provincia, in collaborazione con i Comuni e gli enti preposti alla salvaguardia e al monitoraggio del territorio, conclude accordi tecnico-operativi finalizzati alla realizzazione di uno studio che porti alla formulazione di linee guida per la localizzazione degli impianti che producono elettrosmog<sup>74</sup>. Questo studio esprimerà criteri finalizzati ad uniformare la regolamentazione comunale, in merito alle distanze dai siti sensibili.

<sup>71</sup> Definizione nell'art.1 delle presenti norme

<sup>72</sup> Tutte le valutazioni sono a carico degli Enti che richiedono la concessione alla costruzione dell'infrastruttura

<sup>73</sup> Tutte le valutazioni sono a carico degli Enti che richiedono la concessione alla costruzione dell'infrastruttura

<sup>74</sup> Definizione nell'art.1 delle presenti norme

**5.4** La Provincia acquisisce e, ove necessario, realizza ed aggiorna la rilevazione delle installazioni di cui al presente articolo, predisponendo un archivio aggiornato facilmente condivisibile dagli enti interessati.

**5.5** La Provincia promuove e coordina l'opera di concertazione tra i soggetti istituzionali interessati (Provincia, A.R.P.A., Comuni), al fine di identificare aree nelle quali potranno essere localizzati impianti per radio e telecomunicazioni.

**5.6** La Provincia svolge le necessarie consultazioni per definire un Protocollo di intesa tra la Provincia di Asti, i Comuni, l'ARPA Piemonte ed i soggetti titolari di concessione, ovvero i licenziatari del servizio pubblico di telefonia cellulare, utili ad individuare le linee guida per la localizzazione, l'installazione, la realizzazione e la riqualificazione ambientale degli impianti per la telefonia mobile cellulare.

## TITOLO III NORME RELATIVE ALL'USO DEL TERRITORIO

### ARTICOLO 30 INFRASTRUTTURE STRADALI

#### 1. Premessa

1.1 Il PTP propone strategie per la soluzione dei problemi connessi alla viabilità in un quadro di programmazione di medio-lungo periodo ed individua a tal fine i seguenti obiettivi:

- a) definire la gerarchia delle reti viarie;
- b) individuare i progetti infrastrutturali prioritari;
- c) tutelare i corridoi stradali al fine di garantire la possibilità di insediamento delle infrastrutture, evitando localizzazioni improprie che compromettano la loro funzionalità;
- d) migliorare il rapporto esistente tra le infrastrutture per la mobilità e l'ambiente.

1.2 Sono definite "Viabilità di I° livello" quelle che hanno la funzione di collegamento tra i principali centri nazionali e con l'estero. La Viabilità di I° livello è composta dall'insieme delle autostrade e delle strade statali di valico, di completamento e di raccordo della rete autostradale; per la Provincia di Asti:

- a) l'autostrada A21 Torino – Piacenza – Brescia;
- b) la S.S.<sup>75</sup> 231 di S.Vittoria d'Alba;
- c) la tangenziale Sud-Est di Asti (dall'innesto sulla S.S.231 sino allo svincolo ASTI-EST dell'A21 con innesto sulla S.S.457, nuova variante);
- d) la ex S.S.457, nuova variante (dall'innesto sulla tangenziale Sud-Est di Asti sino all'innesto sulla S.S.457, vecchio tracciato);
- e) la ex S.S.457 (dall'innesto sulla S.S.457, nuovo tracciato, al confine con la Provincia di Alessandria);
- f) *la tangenziale sud-ovest di Asti (dall'innesto sulla S.S. 231 sino allo svincolo Asti-Ovest dell'A21).*

Sono definite "Viabilità di II° livello" quelle che hanno la funzione di collegamento tra i principali centri della Regione e tra questi e gli omologhi centri limitrofi. Appartengono a questo livello le Strade Regionali e le Strade Provinciali elencate di seguito:

- a) la S.R.<sup>76</sup> ex S.S. 10 PADANA INFERIORE;
- b) la S.R. ex S.S.29 RACCORDO DEL COLLE DI CADIBONA;
- c) la S.R. ex S.S. 30 DI VAL BORMIDA;
- d) la S.R. ex S.S. 457 DI MONCALVO (da Asti sino all'innesto con la S.S.457, nuovo tracciato);
- e) la S.P.<sup>77</sup> ex S.S. 456 DEL TURCHINO;
- f) la S.P. ex S.S. 458 DI CASALBORGONE;
- g) la S.P. ex S.S. 590 DELLA VAL CERRINA;
- h) la S.P. ex S.S. 592 DI CANELLI;
- i) la S.P. 6 MONTEGROSSO – BUBBIO, dal Km.19+970 al Km 37+340;
- l) la S.P. 6/b MONTEGROSSO – BUBBIO, diramazione per Opessina, dal Km. 21+500 al Km 22+894;
- m) la S.P. 22 STRADA DI VALLE VERSA;
- n) la S.P. 25/S.P.56A DI VAL BORMIDA/diramazione per Ponti;
- o) la S.P. 28 DI VALLE BELBO.

Sono definite "Viabilità di III° livello" (di interesse provinciale) quelle che assicurano il collegamento fra i Comuni della Provincia; hanno la funzione di mettere in comunicazione il capoluogo di Provincia a capoluoghi dei singoli Comuni o più capoluoghi tra di loro.

<sup>75</sup> Definizione nell'art.1 delle presenti norme

<sup>76</sup> Definizione nell'art.1 delle presenti norme

<sup>77</sup> Definizione nell'art.1 delle presenti norme

Sono definite “Viabilità di IV° livello” (di interesse locale) le strade appartenenti al demanio provinciale e comunale, di importanza esclusivamente locale.

## 2. **Determinazioni generali**

**2.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo sono riferite:

a) alla rete della viabilità, individuata alla Tavola 05 del PTP come segue:

- a1) Viabilità di I° livello;
- a2) Viabilità di I° livello in progetto;
- a3) Viabilità di II° livello;
- a4) Viabilità di III° livello;
- a5) Viabilità di IV° livello.

b) agli interventi, individuati alla Tavola 05 del PTP come segue:

b1) autostrade da riqualificare: sono così individuati i tratti di autostrade da assoggettare ad interventi di adeguamento per la realizzazione della terza corsia;

b2) fasce di variabilità per la realizzazione di nuove infrastrutture: sono così individuate le aree da mantenere libere ai fini della previsione di nuove infrastrutture (nuovi itinerari) o di varianti inerenti infrastrutture già esistenti;

b3) tratti di infrastrutture da riqualificare: sono così individuati i tratti di Viabilità di III° e di IV° livello esistenti, da assoggettare ad interventi di adeguamento, già inseriti nella programmazione di settore;

b4) intersezioni da riqualificare: sono così individuate le intersezioni esistenti, la localizzazione di nuove intersezioni da assoggettare ad interventi di adeguamento delle caratteristiche tecniche, già inserite nella programmazione di settore;

b5) ponti da adeguare: sono così individuati i ponti da assoggettare ad interventi di adeguamento, già inseriti nella programmazione di settore e/o segnalati come degni di particolare attenzione;

b6) pertinenze stradali a servizio della viabilità provinciale: sono così individuate le parti del territorio destinate o da destinarsi in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale delle strade provinciali per la realizzazione di aree a parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti;

b7) pertinenze stradali a servizio della viabilità regionale: sono così individuate le parti del territorio destinate o da destinarsi in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale delle strade regionali per la realizzazione di aree a parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti;

b8) piste ciclabili: sono così individuati i tracciati delle piste ciclabili da realizzare, già inseriti nella programmazione di settore.

## 3. **Prescrizioni immediatamente vincolanti**

**3.1** Fino all'adeguamento ai sensi del comma 4.2 dei PRG<sup>78</sup>, le aree individuate dalle lettere b2), b6), b7) e b8) del comma 2.1 sono destinate alla viabilità; in tali aree non sono consentite trasformazioni idonee a compromettere o ad ostacolare l'esecuzione delle infrastrutture stradali ivi previste, *secondo quanto rappresentato da eventuali Piani o Progetti di massima o attuativi in possesso dell'Ente preposto alla infrastruttura.*

**3.2** Fino all'adeguamento ai sensi del comma 4.2 dei PRG, le aree di cui alle lettere a), b), c) e d) che seguono sono destinate alla viabilità; in tali aree non sono

<sup>78</sup> Definizione nell'art.1 delle presenti norme

consentite trasformazioni idonee a compromettere o ad ostacolare l'utilizzo delle aree medesime ai fini della viabilità, degli accessori della stessa e della sicurezza della circolazione *secondo quanto rappresentato da eventuali Piani o Progetti di massima o attuativi in possesso dell'Ente preposto alla infrastruttura*:

- a) le fasce della larghezza di metri 20 a lato degli attuali confini dell'autostrada di cui al comma 2.1, lettera b1), per i tratti esterni alle perimetrazioni dei centri abitati;
- b) le fasce corrispondenti all'occupazione di aree per la realizzazione degli interventi di ampliamento a lato degli attuali confini dell'autostrada di cui al comma 2.1, lettera b1), per i tratti compresi entro le perimetrazioni dei centri abitati e delle aree destinate agli insediamenti; tali fasce di occupazione sono quelle individuabili dall'esame degli elaborati progettuali al grado di sviluppo raggiunto;
- c) le fasce della larghezza di metri 10 a lato degli attuali confini dei tratti di infrastrutture da riqualificare di cui al comma 2.1, lettera b3);
- d) l'area circolare delimitata da circonferenza con raggio di metri 70 misurato dal centro geometrico delle intersezioni di cui al comma 2.1, lettera b4), e dei ponti da adeguare di cui al comma 2.1, lettera b5).

#### 4. **Prescrizioni che esigono attuazione**

**4.1** La tavola 05 del PTP rappresenta, in fregio alla rete viabilistica esistente, fasce di rispetto finalizzate:

- a) al mantenimento delle condizioni di funzionalità e di sicurezza delle direttrici stesse;
- b) alla previsione di possibili interventi di ampliamento e di messa in sicurezza della sezione stradale e delle intersezioni;
- c) alla previsione di interventi di mitigazione degli effetti determinati dal traffico e di ricomposizione ambientale degli ambiti territoriali coinvolti dalle direttrici.

**4.2** I Comuni, nel formare o adeguare i propri PRG, per le infrastrutture di cui al comma 2.1, riportano nelle tavole di piano le aree destinate a spazi pubblici per la loro realizzazione nonché le delimitazioni delle relative fasce di rispetto ai sensi della normativa vigente, affinando le delimitazioni indicate dal PTP attraverso l'interpretazione degli obiettivi, delle prescrizioni che esigono attuazione e degli indirizzi e criteri di compatibilità, traducendo le risultanze alla scala adottata. Le fasce di rispetto di cui sopra sono individuate a partire dal confine esistente od in progetto.

**4.3** Gli Enti titolari delle strade interessate dalla presenza di piste ciclabili, di cui alla lettera b8) del comma 2.1, provvedono, in caso di interventi di nuova costruzione o di sostanziale ampliamento di strade classificate di tipo C, D, E, ed F del Nuovo Codice della Strada, ad inserire nei relativi progetti previsioni tali da consentire la contestuale o successiva realizzazione dei percorsi ciclabili previsti dalla programmazione provinciale (PPMC)<sup>79</sup>.

#### 5. **Indirizzi e criteri di compatibilità**

**5.1** I Comuni formano e/o adeguano i propri PRG interpretando e traducendo ai livelli di analisi del proprio strumento i seguenti indirizzi e criteri:

- a) lungo la Viabilità di I° livello sono adottati gli accorgimenti necessari affinché non siano previsti accessi diretti a servizio degli insediamenti; lungo i tratti della S.S.231 e dell'ex S.S.457, classificati come Viabilità di I° livello e non ancora adeguati ai sensi del comma 5.2, lettera a), si applicano le norme relative alla Viabilità di II° livello;
- b) lungo la Viabilità di II° livello e di III° livello, sono adottati gli accorgimenti necessari affinché non siano previsti accessi diretti a servizio degli

<sup>79</sup> Programma Provinciale della Mobilità Ciclistica, approvato con D.C.P. 29754 del 30/07/1999

insediamenti. Gli accessi sono da garantirsi attraverso idonea viabilità locale; per le intersezioni della viabilità locale con la viabilità principale, sono adottate le tipologie di incrocio previste dalla normativa vigente, individuando soluzioni atte ad evitare le interruzioni dei flussi di traffico.

**5.2** Per le finalità stabilite dai commi 4.1 e 4.2 la programmazione degli interventi da parte degli Enti competenti, è coerente ai seguenti indirizzi:

- a) per la Viabilità di I° livello: le caratteristiche dimensionali sono o devono essere adeguate a quelle delle categorie A, B, C del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 novembre 2001;
- b) per la Viabilità di II° e di III° livello: le caratteristiche dimensionali sono o devono essere adeguate a quelle della categoria C del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 novembre 2001.

**5.3** Gli Strumenti Urbanistici Comunali, tenendo in debita considerazione le differenziazioni dovute alla dimensione degli insediamenti, contengono apposite discipline inerenti al riordino del traffico veicolare integrato con i servizi di trasporto pubblico attraverso un'analisi delle rete viabile, e individuano:

- a) strade di scorrimento per il traffico di attraversamento o di scambio che consentano un elevato livello di servizio, rispetto alle quali: eliminare o regolamentare la dotazione di spazi a parcheggio su sede stradale; ridurre la localizzazione di attrezzature, aree produttive e commerciali direttamente accessibili dalla sede stradale; ridurre, tramite adeguate infrastrutture, barriere e misure di fluidificazione del traffico veicolare, gli inquinamenti acustici ed atmosferici;
- b) strade di quartiere con funzioni di collegamento tra le varie porzioni degli insediamenti che consentano traffici interni ai centri abitati, rispetto alle quali: regolamentare il parcheggio e la sosta a lato delle carreggiate, anche per i mezzi pubblici; localizzare aree ecologiche per lo smaltimento dei rifiuti; individuare le destinazioni d'uso compatibili con la tipologia di viabilità e regolamentarne le variazioni;
- c) strade locali ed altri spazi di servizio agli edifici per gli spostamenti pedonali, veicolari e loro stazionamento;
- d) piste ciclabili di carattere urbano, atte a favorire l'uso della bicicletta in alternativa ad altri mezzi di trasporto;
- e) apposite aree per l'alloggiamento di sottoservizi e cablaggi lungo le strade principali.

## **ARTICOLO 31            INFRASTRUTTURE FERROVIARIE**

### **1.        Premessa**

**1.1** Il PTP propone strategie per la soluzione dei problemi connessi alle infrastrutture ferroviarie in un quadro di programmazione di medio-lungo periodo ed individua a tal fine i seguenti obiettivi:

- a) definire la gerarchia delle reti ferroviarie;
- b) definire la localizzazione di scalo merci e di centri intermodali di interesse provinciale;
- c) individuare i progetti infrastrutturali prioritari;
- d) tutelare i corridoi ferroviari al fine di garantire la possibilità di insediamento delle infrastrutture, evitando localizzazioni improprie che compromettano la loro funzionalità;
- e) migliorare il rapporto esistente tra le infrastrutture per la mobilità e l'ambiente.

### **2.        Determinazioni generali**

**2.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo sono riferite:

- a) alle direttrici ferroviarie, individuate nella Tavola 05 del PTP come segue:
  - a1) Linee ferroviarie di I° livello (tracciati ferroviari nazionali di collegamento tra capoluoghi regionali): la linea Torino-Alessandria;
  - a2) Linee ferroviarie di II° livello (tracciati ferroviari di adduzione alle linee ferroviarie di I° livello): la linea Acqui Terme–Asti;
  - a3) Linee ferroviarie interprovinciali (tracciati ferroviari i cui punti terminali sono centri di livello provinciale):
    - a3.1) la linea Alessandria - Nizza M.to – Castagnole Lanze;
    - a3.2) la linea Asti-Casale M.to;
    - a3.3) la linea Asti-Castagnole Lanze;
    - a3.4) la linea Asti-Chivasso;
  - a4) Linee ferroviarie prive di rilevanza provinciale;
- b) ai seguenti interventi, da eseguire al fine di garantire un soddisfacente livello di servizio delle infrastrutture e l'integrazione tra diverse modalità di trasporto sia per le persone che per le merci, individuati alla Tavola 05 del PTP come segue:
  - b1) tratte da potenziare: l'intervento si riferisce in modo particolare al raddoppio della linea Torino-Genova;
  - b2) tratte da riqualificare: l'intervento si riferisce alla riqualificazione della linea Alba-Asti-Casale M.to;
  - b3) tratte da realizzare: l'intervento si riferisce alla realizzazione di un tratto di ferrovia, finalizzata prevalentemente al trasporto merci, da localizzarsi al confine con la Provincia di Cuneo, che consenta di collegare direttamente Asti ed Alba, senza passare per Castagnole Lanze;
  - b4) passaggi a livello da eliminare: passaggi a livello che interferiscono con la viabilità principale e, pertanto, da sostituire con intersezioni a più livelli.

### **3.        Prescrizioni immediatamente vincolanti**

**3.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo non necessitano di prescrizioni immediatamente vincolanti.

### **4.        Prescrizioni che esigono attuazione**

**4.1** I Comuni, nel formare ed adeguare i propri PRG, riportano nelle tavole di piano le delimitazioni delle fasce di rispetto per le infrastrutture di cui al comma 2.1, ai sensi del DPR 753/80.

**4.2** I Comuni, nel formare o adeguare i propri PRG, per gli interventi di cui alle lettere b1), b2), b3) e b4) del comma 2.1, verificano lo stato di avanzamento dei relativi progetti e concordano con le amministrazioni competenti i tracciati e le relative fasce di rispetto da vincolare per la realizzazione degli stessi. I relativi progetti, quando sono da sottoporre a valutazione di compatibilità ambientale ai sensi della normativa statale o regionale vigente, prevedono interventi di mitigazione e compensazione ambientale, estesi alle fasce di rispetto e ad eventuali tratti di linea o di infrastruttura dismessa.

**5. Indirizzi e criteri di compatibilità**

**5.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo non necessitano di indirizzi e criteri di compatibilità.

## ARTICOLO 32 CENTRI INTERMODALI

### 1. Premessa

**1.1** Il PTP propone strategie per la soluzione dei problemi connessi all'individuazione di spazi attrezzati per l'interscambio tra diverse modalità di trasporto di persone e merci, e indica a tal fine i seguenti obiettivi:

- a) individuare ambiti territoriali interessati alla nascita di centri intermodali, in rapporto alla situazione socioeconomica ed insediativa degli ambiti stessi;
- b) individuare i nodi di interscambio in rapporto alla gerarchia delle reti ferroviarie e stradali;
- c) tutelare le aree al fine di garantire la possibilità di insediamento delle infrastrutture, evitando localizzazioni improprie che compromettano la loro funzionalità;
- d) migliorare la qualità urbana ed ambientale degli spazi attrezzati.

### 2. Determinazioni generali

**2.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo sono riferite:

- a) alla rete dei centri intermodali, individuata alla Tavola 05 del PTP come segue:
  - a1) centri intermodali di secondo livello: di interscambio tra ferrovia e gomma; il PTP individua la città di Asti come centro intermodale di secondo livello da attuarsi mediante la realizzazione del nuovo Scalo Merci e del Movicentro;
  - a2) centri intermodali di terzo livello: di interscambio tra ferrovia, mezzi pubblici su gomma, utenza veicolare privata, mobilità ciclistica: il PTP prevede la realizzazione di centri di interscambio di terzo livello in Comuni appartenenti alla cintura del capoluogo;
  - a3) parcheggi scambiatori: parcheggi destinati all'interscambio tra trasporto pubblico e trasporto privato, situati alla periferia del centro attrattore di traffico.

### 3. Prescrizioni immediatamente vincolanti

**3.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo non necessitano di prescrizioni immediatamente vincolanti.

### 4. Prescrizioni che esigono attuazione

**4.1** Per la realizzazione di centri di cui al comma 2.1, lettera a1), il Comune, nel formare e adeguare il proprio PRG, verifica lo stato di avanzamento della relativa programmazione e dei relativi progetti e concorda con le amministrazioni competenti le localizzazioni e le relative fasce di rispetto da vincolare per la realizzazione degli interventi, integrandole con le previsioni di espansione delle aree produttive del proprio ambito di riferimento.

**4.2** I Comuni nel cui territorio è indicata la presenza di centri di cui al comma 2.1 lettera a2) concertano con i Comuni i cui territori sono confinanti la localizzazione di idonei spazi attrezzati per l'interscambio tra le diverse modalità di trasporto, in prossimità delle stazioni ferroviarie, anche attraverso il recupero e la trasformazione di edifici esistenti. I Comuni, nel formare e adeguare i propri PRG, definiscono puntualmente le aree destinate a tali infrastrutture in misura non inferiore a quella necessaria ad assolvere il servizio a livello sovracomunale, così come previsto dal Piano Provinciale dei Trasporti<sup>80</sup>.

### 5. Indirizzi e criteri di compatibilità

**5.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo non necessitano di indirizzi e criteri di compatibilità.

<sup>80</sup> Il Piano dei Trasporti della Provincia di Asti è, allo stato attuale, in via di definizione

**ARTICOLO 33** POLITICHE COMPLESSE DEL TERRITORIO ATTE A CONSENTIRE IL MANTENIMENTO E/O LA RICOSTRUZIONE DELLE CONDIZIONI DEI SERVIZI

**1. Premessa**

**1.1** Gli indirizzi espressi dai documenti di programmazione emanati dall'Unione Europea sottolineano l'esigenza di mantenere o ricostruire un alto livello di servizi nei territori non urbani, al fine di conservare le presenze residenziali. Gli articoli 23, 34, 35, 36, 37 delle presenti norme trattano tematiche delle specifiche destinazioni delle aree individuate. Il presente articolo stabilisce disposizioni di livello generale, che coinvolgono l'insieme delle aree di cui sopra, per l'aspetto relativo alle politiche complesse del territorio.

**2. Determinazioni generali**

**2.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo sono riferite all'intero territorio provinciale.

**3. Prescrizioni immediatamente vincolanti**

**3.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo non necessitano di prescrizioni immediatamente vincolanti.

**4. Prescrizioni che esigono attuazione**

**4.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo non necessitano di prescrizioni che esigono attuazione.

**5. Indirizzi e criteri di compatibilità**

**5.1** I Comuni nel formare e adeguare i propri PRG, le Comunità Collinari e la Comunità Montana nel formare e adeguare i propri Piani di Sviluppo Socio Economico, i Comuni riuniti in altre forme associative nel formare e adeguare gli strumenti di programmazione e di pianificazione, interpretano e traducono in politiche del territorio i seguenti obiettivi del PTP relativi alla delineazione delle politiche complesse del territorio e che consentono di mantenere e/o ricostruire le condizioni dei servizi:

- a) favorire un riequilibrio dei servizi a favore dei territori in declino;
- b) favorire l'inserimento o la permanenza di risorse umane, di energia e creatività, necessarie per superare la crisi dei territori colpiti da o a rischio di marginalità;
- c) incentivare l'insediamento di attività artigianali e turistico-ricettive nelle aree rurali;
- d) adottare misure che evitino la marginalizzazione dei territori disagiati.

## ARTICOLO 34 SERVIZI

### 1. Premessa

**1.1** Il PTP<sup>81</sup>, in un quadro di programmazione di medio-lungo periodo, individua i seguenti obiettivi da tradurre in piani e programmi di settore:

- a) favorire la redistribuzione delle funzioni sul territorio realizzando un sistema di servizi a rete integrato che consenta massima accessibilità e pari opportunità ai cittadini;
- b) garantire la presenza di servizi essenziali allo sviluppo delle comunità locali;
- c) migliorare il rapporto esistente tra servizi, ambiente e qualità urbana.

### 2. Determinazioni generali

**2.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo sono riferite:

- a) al sistema dei centri abitati individuati nella Tavola 06 del PTP come segue:
  - a1) centri abitati sedi di servizi di area vasta sub regionale;
  - a2) centri abitati sedi di servizi interurbani a scala locale;
  - a3) *poli terziari di secondo livello*;
  - a4) *poli terziari di terzo livello*.
- b) ai centri abitati, non rappresentati nella cartografia del PTP, individuabili come segue:
  - b1) i rimanenti centri abitati, non compresi tra quelli di cui alla lettera a), denominati centri abitati sedi di servizi a dimensione comunale.

**2.2** Ai fini delle presenti norme sono considerate :

- a) attrezzature per servizi interurbani di rilevanza provinciale, quelle dedicate a:
  - a1) servizi per la cultura: teatri, cinema, musei, archivi di stato, fondazioni, istituti specializzati, sale conferenza;
  - a2) servizi per la persona: sedi ASL, dipartimenti ARPA, ospedali, case di cura, consultori, ambulatori, laboratori sanitari, impianti termali, uffici centrali di enti statali, regionali e provinciali, sedi per l'istruzione di 2° grado, università, servizi finanziari, sedi per i servizi finanziari statali di livello provinciale e sub provinciale, altri servizi di rilievo provinciale;
  - a3) servizi per lo sport-tempo libero: grandi impianti sportivi e complessi sportivi;
- b) attrezzature per servizi locali, quelle dedicate a:
  - b1) servizi per l'istruzione, la formazione e la cultura, la sicurezza, la salute, l'assistenza, la promozione dei prodotti e della cultura locale, la conservazione e la promozione delle risorse paesaggistiche, architettoniche ed ambientali, le attività sociali, religiose, amministrative e di servizio pubblico, lo sport, il gioco, la ricreazione ed il verde effettivamente utilizzabile, la sosta dei veicoli e dei mezzi di trasporto pubblico.

### 3. Prescrizioni immediatamente vincolanti

**3.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo non necessitano di prescrizioni immediatamente vincolanti.

### 4. Prescrizioni che esigono attuazione

**4.1** Le nuove attrezzature per servizi interurbani di rilevanza provinciale sono, in via preferenziale, localizzate secondo le seguenti indicazioni:

- a) i servizi di cui al comma 2.2, lettera a), presso i centri abitati di cui al comma 2.1, lettera a);
- b) i servizi di cui al comma 2.2, lettera b), presso i centri abitati di cui al comma 2.1, lettera b).

<sup>81</sup> Definizione nell'art.1 delle presenti norme

**4.2** I servizi di cui al comma 2.2, lettera a), possono essere localizzati nei centri abitati di cui al comma 2.1 lettera b) a condizione che siano oggetto di accordi, intese o forme associative che coinvolgono Comuni la cui popolazione complessiva superi i quattromila abitanti residenti.

**4.3** I Comuni, nel formare e adeguare i propri PRG<sup>82</sup>, verificano:

- a) la localizzazione, nell'ambito del proprio territorio, dei servizi esistenti di cui al comma 2.2, lettera a), e li individuano all'interno dei propri PRG;
- b) la necessità di servizi di cui al comma 2.2, lettera a), non soddisfatta dai servizi esistenti e destinano, per loro realizzazione, apposite aree dimensionate alle effettive esigenze; il dimensionamento di tali aree è definito in base alla normativa vigente relativa alla dotazione di standard per servizi, integrata da studi specifici relativi al bacino d'utenza e alla domanda effettiva di servizio; l'individuazione delle aree tiene conto delle seguenti indicazioni:
  - b1) l'accessibilità veicolare é adeguata ai flussi attesi, di regola con snodi appositamente attrezzati su Viabilità di II° livello o arterie urbane di scorrimento;
  - b2) l'accessibilità con mezzi pubblici é adeguata ai flussi attesi, con percorsi pedonali e ciclabili di accesso a: centri di interscambio, stazioni ferroviarie, fermate del trasporto pubblico locale;
  - b3) gli spazi per parcheggi ad uso pubblico sono dimensionati in base al tipo ed alla capacità del servizio;
  - b4) gli impatti sono minimizzati nel rispetto delle determinazioni di cui al Titolo II delle presenti norme, relativo alla tutela del territorio;
  - b5) le altre funzioni urbane sono adeguatamente integrate;
  - b6) gli spazi per attrezzature di servizio agli utenti e di verde pubblico sono previsti in misura adeguata.

## 5. Indirizzi e criteri di compatibilità

**5.1** I Comuni formano e/o adeguano i propri PRG interpretando e traducendo ai livelli di analisi del proprio strumento i seguenti indirizzi e criteri:

- a) Nelle aree destinate a servizi, gli strumenti urbanistici definiscono gli equilibri funzionali tra gli usi previsti ed il rispetto della qualità urbana ed ambientale, introducendo prescrizioni coerenti con le indicazioni seguenti :
  - a1) salvo diverse disposizioni derivanti dal pericolo di dispersione di inquinanti, le aree destinate a soddisfare gli standard per parcheggi, sia pubblici che privati, utilizzano in via prioritaria sistemi di pavimentazioni semipermeabili;
  - a2) gli accessi alle singole aree ed ai comparti nel loro insieme sono razionalizzati in relazione alle caratteristiche dei flussi di traffico e all'entità delle manovre di svolta, in modo da evitare l'immissione diretta di singoli insediamenti su Viabilità *anche* di II° e III° livello, nonché di rendere agevole la movimentazione nella maglia viabile di servizio agli insediamenti;
  - a3) la viabilità interna e la viabilità pubblica, per l'intero tratto che fronteggia l'area di intervento, sono dotate di spazi di sosta per i mezzi pubblici, di aree ecologiche per la raccolta dei rifiuti e di marciapiedi utilizzabili anche per l'alloggiamento di sottoservizi;
  - a4) almeno il 10 % della superficie di intervento è destinata a verde, da localizzarsi preferibilmente lungo il fronte strada; la relativa sistemazione costituisce parte integrante del progetto di intervento. È consentita la sistemazione del verde sulla soletta di copertura delle costruzioni *fatti salvi, in ogni caso, i disposti di cui al precedente articolo 15, comma 4.2, lettera c)*; per una quota non maggiore di 1/2 della

<sup>82</sup> Definizione nell'art.1 delle presenti norme

superficie destinata a verde, tale sistemazione può assolvere la dotazione di standard;

a5) nelle "Aree ad elevata Qualità Paesistico Ambientale" di cui all'art.15 e nelle "Unità di paesaggio costituenti le Sub Aree a valenza Storico Culturale" di cui all'art.18 i PRG definiscono le condizioni affinché, in sede di rilascio di provvedimento edilizio o di adozione di piano esecutivo, siano valutati gli aspetti del paesaggio sulla base dell'Allegato a2) alla Relazione Illustrativa Generale "METODOLOGIA E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SUL PAESAGGIO";

b) la Provincia, attraverso piani e programmi di settore, sviluppa i servizi di carattere locale, con particolare attenzione alle aree rurali e montane marginali;

c) la Provincia promuove progetti di diffusione delle tecnologie di comunicazione multimediale e la costituzione di una rete telematica in grado di fornire servizi informatici di alto livello, comunicazione culturale, informazione a livello economico-produttivo, anche nelle aree a bassa accessibilità fisica;

d) attraverso le forme associative avviate ai sensi dell'ordinamento sulle Autonomie Locali, i Comuni individuano i centri abitati di cui al comma 2.1 lettera a2), anche proponendo modifiche alla classificazione contenuta nel presente piano e programmano la realizzazione e la gestione dei servizi, perseguendo le seguenti finalità:

d1) integrare le prestazioni al fine di ottimizzare l'accessibilità e la fruibilità dei servizi esistenti e qualificare il ruolo dei centri sedi di servizi;

d2) localizzare le nuove attrezzature e definire le loro prestazioni al fine di rendere più completa ed efficace la rete dei servizi già esistenti nell'ambito di riferimento;

d3) definire le prestazioni del sistema dei trasporti collettivi al fine di garantire agli utenti l'accessibilità ai servizi presenti nell'intero ambito di riferimento;

e) la progettazione architettonica degli interventi nelle aree destinate a servizi si pone in corretta dialettica formale con l'esistente, con riferimento all'orografia ed in relazione ai volumi edilizi preesistenti. Tali aspetti sono sottoposti a particolare cura qualora l'esistente presenti forti caratteri di riconoscibilità o d'identificabilità culturale.

**5.2 I Comuni nel formare ed adeguare i propri PRG individuano le aree per servizi pubblici secondo le disposizioni della L.R. 56/77 s.m.i. tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:**

- recuperare aree degradate del tessuto edificato;
- coordinare le aree a servizi con le destinazioni d'uso delle aree normative di riferimento;
- individuare la fruibilità delle aree pubbliche in relazione al loro utilizzo;
- coordinare fra di loro le stesse aree per una corretta economia di utilizzo;
- valorizzarne l'utilizzo con la creazione di strumenti di attrazione abbinati;
- coordinare le aree con la rete viaria pubblica e gli accessi pedonali;
- minimizzare gli eventuali impatti ambientali creando i mezzi per il loro corretto inserimento;
- valorizzare e collegare tali aree con le valenze storico culturali presenti in zona.

## ARTICOLO 35 ATTIVITA' PRODUTTIVE

### 1. Premessa

**1.1** Il PTP propone strategie per la soluzione dei problemi connessi alla localizzazione delle attività produttive in un quadro di programmazione di medio-lungo periodo ed individua a tal fine i seguenti obiettivi:

- a) commisurare la trasformazione edilizia a fini produttivi con le dinamiche socioeconomiche recenti e le vocazioni dei singoli Comuni, al fine di rafforzare i sistemi produttivi locali ed incentivare la realizzazione di aree attrezzate comuni;
- b) razionalizzare la distribuzione delle attività produttive riducendo la frammentazione del territorio, limitando il consumo della risorsa suolo e l'impermeabilizzazione delle aree sottoposte ad urbanizzazione;
- c) garantire la presenza di infrastrutture e di servizi funzionali allo sviluppo delle attività produttive;
- d) migliorare il rapporto esistente tra attività produttive, ambiente e qualità urbana.

### 2. Determinazioni generali

**2.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo sono riferite:

- a) alle aree individuate nella Tavola 06 del PTP, come segue:
  - a1) polo integrato di sviluppo : è tale il Comune di Asti;
  - a2) poli produttivi di interesse provinciale: sono tali i Comuni di Nizza e di Canelli, costituiti in distretti industriali ed il Comune di Villanova d'Asti che ha sviluppato relazioni di livello extraprovinciale;
  - a3) ambito produttivo di 1° livello: costituito dai Comuni disposti lungo la dorsale di riequilibrio regionale, facenti capo al polo integrato di sviluppo;
  - a4) ambito produttivo di 2° livello: costituito dai Comuni facenti capo ai poli produttivi di interesse provinciale, o dai Comuni che intrattengono relazioni locali, provinciali ed extraprovinciali, senza tuttavia sviluppare una vera e propria polarità;
  - a5) dorsali a rischio di sviluppo lineare: principali direttrici viarie e sistemi vallivi lungo i quali il susseguirsi di insediamenti di dimensioni marginali rischia di saldare tra di loro gli interventi singoli, compromettendo la funzionalità delle stesse infrastrutture e la qualità ambientale.

### 3. Prescrizioni immediatamente vincolanti

**3.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo non necessitano di prescrizioni immediatamente vincolanti.

### 4. Prescrizioni che esigono attuazione

**4.1** Per il polo integrato di sviluppo di cui al comma 2.1 lettera a1), il Comune di Asti nell'adeguare il proprio PRG:

- a) determina la dotazione di servizi necessari alle attività produttive e la localizzazione dei centri intermodali di cui all'articolo 32, tenendo conto delle previsioni di insediamento dell'intero ambito produttivo di 1° livello di cui al comma 2.1 lettera a3);
- b) determina la dotazione di aree a servizio degli insediamenti produttivi; in particolare prevede la localizzazione di un centro servizi con le seguenti funzioni:
  - b1) servizi logistici: parcheggi per mezzi di trasporto, stazione di rifornimento, punto assistenza veicoli;
  - b2) servizi amministrativi rivolti alle imprese;
  - b3) servizi alla persona: strutture alberghiere, mense, negozi, spazi verdi e spazi per attività sportive;
  - b4) servizi alla produzione: aree di stoccaggio e di movimentazione merci, laboratori;

b5) servizi orientati alla tutela ambientale: impianti di cogenerazione, di recupero e riciclaggio degli scarti di lavorazione ed altri impianti a tecnologia avanzata.

**4.2** Per i poli produttivi di interesse provinciale di cui al comma 2.1, lettera a2), i Comuni, nell'adeguare i propri PRG, determinano la dotazione di aree a servizio degli insediamenti produttivi e localizzano centri di servizio con le caratteristiche proporzionate alla dimensione dell'ambito produttivo di riferimento.

**4.3** Fino all'emanazione di norme sovraordinate i Comuni, nell'adeguare i propri PRG, quando individuano aree che consentono l'insediamento di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, definiscono i requisiti minimi di sicurezza, che tengono conto della necessità di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali e dell'obiettivo di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze (*D.M. 9 maggio 2001 e articolo 14 del D.Lgs 334/1999*).

Tali misure precauzionali si applicano a:

- a) insediamenti di stabilimenti nuovi;
  - b) modifiche agli stabilimenti esistenti;
  - c) nuovi insediamenti e infrastrutture da realizzarsi in prossimità degli stabilimenti esistenti qualora l'ubicazione, l'insediamento o l'infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.
- Gli insediamenti e le infrastrutture da considerare sono: le vie di comunicazione, i luoghi frequentati dal pubblico, le zone residenziali ed altre attività sensibili.

**4.4** I Comuni, nel formare e adeguare i propri PRG, quando prevedono la localizzazione di nuove aree per insediamenti produttivi lungo le dorsali a rischio di sviluppo lineare di cui al comma 2.1, lettera a5), verificano i seguenti parametri:

- a) la presenza, nei comparti già edificati con destinazione produttiva o commerciale aventi carattere di contiguità o fronteggianti la stessa dorsale, della dotazione di aree a verde, sia pubblico che privato, nella misura minima del 10% della superficie territoriale;
- b) la dotazione di fasce in grado di limitare la diffusione di inquinanti, in rapporto alle attività insediate.

**4.5** Nel caso di criticità riscontrata nei parametri di cui al precedente comma, lo strumento di pianificazione urbanistica prevede idonee fasce di rispetto, tra i nuovi insediamenti e quelli esistenti, da destinarsi a verde privato e disposte lungo le dorsali a rischio di sviluppo lineare, con un fronte strada di almeno 15 metri ed una superficie che consenta di soddisfare gli standard riferiti agli insediamenti pregressi.

**4.6** I Comuni, nel formare e adeguare i PRG, verificano la presenza all'interno del proprio territorio di aree produttive dismesse o con insediamenti produttivi da rilocalizzare e ne disciplinano il recupero e il riordino, definendo prescrizioni atte a favorire:

- a) il recupero di edifici e manufatti di particolare pregio, quali testimonianze di architettura industriale, mediante interventi di riuso per fini compatibili con le preesistenze;
- b) la possibilità di riutilizzo per fini produttivi;
- c) gli interventi necessari alla trasformazione delle aree per usi diversi;
- d) gli interventi di bonifica e di recupero ambientale, quando necessari.

**4.7** In merito agli insediamenti produttivi da rilocalizzare i PRG contengono indicazioni o prescrizioni atte a favorire il trasferimento delle attività in aree attrezzate o da attrezzare, di riordino o di nuovo impianto, a destinazione industriale od artigianale, nel territorio dello stesso Comune o di altri Comuni.

**4.8** I Comuni, nel formare e adeguare i propri PRG, verificano la sostenibilità delle nuove previsioni insediative anche in riferimento all'aumento del fabbisogno idrico e allo smaltimento delle acque bianche e nere, al fine di garantire l'efficienza del sistema idrico e fognario, sia esistente che in progetto; verificano altresì la portata dei ricettori finali sulla base del bilancio idrico definito dai piani di settore vigenti. In caso di aree assoggettate a strumento urbanistico esecutivo, una verifica più puntuale può essere demandata allo strumento stesso.

## **5. Indirizzi e criteri di compatibilità**

**5.1** I Comuni formano e/o adeguano i propri PRG interpretando e traducendo ai livelli di analisi del proprio strumento i seguenti indirizzi e criteri:

a) nelle aree destinate all'insediamento di attività produttive, gli strumenti urbanistici definiscono gli equilibri funzionali tra gli usi previsti ed il rispetto della qualità urbana ed ambientale, introducendo prescrizioni coerenti con le indicazioni seguenti:

a1) nell'ambito dei piani esecutivi, le aree destinate a viabilità, sia interna che pubblica, non sono computate ai fini del soddisfacimento degli standard;

a2) salvo diverse disposizioni derivanti dal pericolo di dispersione di inquinanti, le aree destinate a soddisfare gli standard per parcheggi, sia pubblici che privati, utilizzano in via prioritaria sistemi di pavimentazioni semipermeabili;

a3) gli accessi alle singole aree ed ai comparti nel loro insieme sono razionalizzati, in relazione alle caratteristiche dei flussi di traffico e all'entità delle manovre di svolta, in modo da evitare l'immissione diretta di singoli insediamenti su Viabilità *anche* di II° e III° livello, nonché di rendere agevole la movimentazione nella maglia viabile di servizio agli insediamenti;

a4) la viabilità interna e la viabilità pubblica per l'intero tratto che fronteggia l'area di intervento, sono dotate di spazi di sosta per i mezzi pubblici, di aree ecologiche per la raccolta dei rifiuti e di marciapiedi utilizzabili anche per l'alloggiamento di sottoservizi;

a5) almeno il 10% delle superfici a servizi generali di comparto sono destinati a verde permeabile;

a6) almeno il 10 % della superficie di intervento è destinata a verde, da localizzarsi preferibilmente lungo il fronte strada; la relativa sistemazione costituisce parte integrante del progetto di intervento. È consentita la sistemazione del verde sulla soletta di copertura delle costruzioni *fatti salvi, in ogni caso, i disposti di cui al precedente art. 15, comma 4.2, lettera c)*; per una quota non maggiore di 1/2 della superficie destinata a verde, tale sistemazione può assolvere la dotazione di standard;

a7) in caso di stoccaggio all'aperto di prodotti o materie prime, devono essere previsti spazi attrezzati ed opportunamente schermati con siepi ed alberature;

a8) nelle "Aree ad elevata Qualità Paesistico Ambientale" di cui all'art.15 e nelle "Unità di paesaggio costituenti le Sub Aree a valenza Storico Culturale" di cui all'art.18 i PRG definiscono le condizioni affinché, in sede di rilascio di provvedimento edilizio o di adozione di piano esecutivo, siano valutati gli aspetti del paesaggio sulla base dell'allegato a2) alla Relazione Illustrativa Generale "METODOLOGIA E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SUL PAESAGGIO";

b) la progettazione architettonica degli interventi nelle aree destinate a insediamenti produttivi si pone in corretta dialettica formale con l'esistente, con riferimento all'orografia ed in relazione ai volumi edilizi preesistenti. Tali aspetti sono sottoposti a particolare cura qualora l'esistente presenti forti caratteri di riconoscibilità o d'identificabilità culturale;

c) per l'insediamento di attività a rischio di incidente rilevante e di attività in grado di interferire significativamente con le componenti ambientali del PTP, i PRG definiscono le modalità per la redazione del progetto di ripristino e riuso del sito, alla fine della vita dell'attività.

**5.2** I Comuni il cui territorio non ricade negli ambiti produttivi di 1° e 2° livello, nell'individuare aree di nuovo impianto destinate ad insediamenti produttivi di rilevanza sovracomunale verificano, attraverso argomentazioni tecnicamente coerenti:

a) l'utilità socio-economica dell'intervento; elementi essenziali per la valutazione sono: la coerenza dimensionale dell'intervento rispetto alla domanda, il rapporto tra i costi di investimento e di gestione previsti ed i benefici attesi, il rapporto tra l'utilizzo delle risorse ambientali e gli interventi di mitigazione e compensazione previsti;

b) il quadro generale del sistema viario e dei trasporti nel quale s'inserisce l'intervento, con la valutazione dei flussi di traffico previsti e degli adeguamenti richiesti sulla viabilità;

c) il quadro delle risorse energetiche, con particolare riferimento all'adeguata disponibilità idrica, di energia elettrica, di sistemi di telecomunicazione, e alle caratteristiche e localizzazioni degli impianti di smaltimento e/o allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi.

**ARTICOLO 36**      **ATTIVITA' COMMERCIALI****1. Premessa**

**1.1** Il PTP propone strategie per la soluzione dei problemi connessi all'individuazione di aree da destinare agli insediamenti commerciali, in accordo con gli indirizzi generali formulati dalla Regione, in un quadro di programmazione di medio-lungo periodo ed individua a tal fine i seguenti obiettivi:

- a) commisurare la trasformazione edilizia a fini commerciali con le dinamiche socioeconomiche recenti e le vocazioni dei singoli Comuni, migliorando l'efficienza della rete distributiva, perseguendo la pluralità delle diverse forme distributive e salvaguardando il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane;
- b) razionalizzare la distribuzione delle attività commerciali, riducendo la frammentazione del territorio, limitando il consumo della risorsa suolo e l'impermeabilizzazione delle aree sottoposte ad urbanizzazione;
- c) garantire la presenza di infrastrutture e servizi funzionali allo sviluppo di attività commerciali;
- d) migliorare il rapporto esistente tra attività commerciali, ambiente e qualità urbana.

**2. Determinazioni generali**

**2.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo sono riferite:

- a) agli ambiti di programmazione e alla classificazione della rete distributiva definiti dalla Regione<sup>83</sup>, individuati nella Tavola 06 del PTP come segue:
  - a1) Area di programmazione commerciale;
  - a2) Comuni polo della rete primaria;
  - a3) Comuni sub Polo della rete primaria;
  - a4) Comuni intermedi della rete secondaria;
  - a5) Comuni minori della rete secondaria;
- b) ai luoghi destinati ad insediamenti commerciali, individuati nella Tavola 06 del PTP come segue:
  - b1) grandi strutture di vendita autorizzate;
- c) alle aree di criticità inerenti lo sviluppo di attività commerciali in rapporto alla frammentazione del territorio, alla qualità urbana ed alla tutela dei corridoi infrastrutturali, individuate nella Tavola 06 del PTP come segue:
  - c1) dorsali a rischio di sviluppo lineare: principali direttrici viarie e sistemi vallivi lungo i quali il susseguirsi di insediamenti di dimensioni marginali rischia di saldare tra di loro gli interventi singoli, compromettendo la funzionalità delle stesse infrastrutture e la qualità ambientale.

**3. Prescrizioni immediatamente vincolanti**

**3.1** *I Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi e i regolamenti di polizia locale, nonché ad adottare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 114/1999, nel rispetto e secondo gli indirizzi e i criteri di cui all'art. 3 della L.R. 28/99.*

**4. Prescrizioni che esigono attuazione**

**4.1** I Comuni, nel formare e adeguare i propri PRG, se individuano la localizzazione di aree destinate ad insediamenti commerciali dotati di rilevanza sovracomunale, applicano gli indirizzi e i criteri regionali relativi agli ambiti di programmazione della rete distributiva, nel rispetto delle determinazioni del Titolo II del presente Piano, relative alla tutela del territorio.

**4.2** I Comuni, nel formare e adeguare i propri PRG, se individuano la localizzazione di aree destinate ad insediamenti commerciali definiscono:

<sup>83</sup> Legge Regionale n.28 del 12/11/1999, D.Lgs.114 del 31/03/1998

- a) la tipologia delle strutture distributive;
- b) le superfici lorde di pavimento e le superfici di vendita ammissibili in rapporto alla classificazione del Comune ed alla definizione degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali, secondo quanto stabilito dagli indirizzi regionali.

Sono da privilegiare le individuazioni di aree polifunzionali, che assommino attività commerciali, direzionali, ricreative e residenziali, con puntale indicazione circa i parametri dimensionali riferiti a ciascuna destinazione d'uso.

**4.3** I Comuni, nel formare e adeguare i propri PRG, quando prevedono la localizzazione di nuove aree per insediamenti commerciali lungo le dorsali a rischio di sviluppo lineare di cui al comma 2.1, lettera c), verificano la presenza, nei comparti già edificati con destinazione produttiva o commerciale, aventi carattere di contiguità o fronteggianti la stessa dorsale, della dotazione di aree a verde pubblico e privato, nella misura minima del 10% della superficie territoriale.

**4.4** Nel caso di criticità riscontrata nel parametro di cui al precedente comma, lo strumento di pianificazione urbanistica prevede idonee fasce di rispetto, tra i nuovi insediamenti e quelli esistenti, da destinarsi a verde privato e disposte lungo le dorsali a rischio di sviluppo lineare, con un fronte strada di almeno 15 metri ed una superficie che consenta di soddisfare gli standard riferiti agli insediamenti pregressi.

**4.5** I Comuni, nel formare e adeguare i propri PRG, prendono atto della localizzazione delle grandi strutture di vendita già autorizzate ed aggiornano la destinazione d'uso delle aree, indicando la tipologia delle strutture distributive, la definizione degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali.

**4.6** I Comuni, nel formare e adeguare i propri PRG, individuano le aree destinate al commercio su area pubblica e assicurano la dotazione di aree per parcheggio, di attrezzature e di arredo urbano al servizio degli utenti.

**4.7** I Comuni, nel formare e adeguare i PRG, verificano la sostenibilità delle nuove previsioni insediative commerciali anche in riferimento all'aumento del fabbisogno idrico e allo smaltimento delle acque bianche e nere, al fine di garantire l'efficienza del sistema idrico e fognario, sia esistente che in progetto; verificano altresì la portata dei ricettori finali sulla base del bilancio idrico definito dai piani di settore vigenti. In caso di aree assoggettate a strumento urbanistico esecutivo, una verifica più puntuale può essere demandata allo strumento stesso.

## **5. Indirizzi e criteri di compatibilità**

**5.1** I Comuni formano e/o adeguano i propri PRG interpretando e traducendo ai livelli di analisi del proprio strumento i seguenti indirizzi e criteri:

- a) per le aree destinate ad attività commerciali sono definiti gli equilibri funzionali tra gli usi commerciali ed il rispetto della qualità urbana ed ambientale, introducendo disposizioni coerenti con i seguenti indirizzi:
  - a1) salvo diverse disposizioni derivanti dal pericolo di dispersione di inquinanti, le aree destinate a soddisfare gli standard per parcheggi, sia pubblici che privati, utilizzano prioritariamente sistemi di pavimentazioni semipermeabili;
  - a2) gli accessi alle singole aree ed ai comparti nel loro insieme sono razionalizzati, in relazione alle caratteristiche dei flussi di traffico e all'entità delle manovre di svolta, in modo da evitare l'immissione diretta di singoli insediamenti su Viabilità *anche* di II° e III° livello, nonché di rendere agevole la movimentazione nella maglia viabile di servizio agli insediamenti;

- a3) la viabilità interna e la viabilità pubblica, per l'intero tratto che fronteggia l'area di intervento, sono dotate di spazi di sosta per i mezzi pubblici, di aree ecologiche per la raccolta dei rifiuti e di marciapiedi utilizzabili anche per l'alloggiamento di sottoservizi;
- a4) almeno il 10% delle superfici a servizi generali di comparto è destinato a verde permeabile;
- a5) almeno il 10 % della superficie fondiaria dei lotti è destinata a verde privato di lotto, da localizzarsi preferibilmente lungo il fronte strada;
- a6) in caso di stoccaggio all'aperto di prodotti o materie prime sono previsti spazi attrezzati ed opportunamente schermati con siepi ed alberature;
- a7) nelle "Aree ad elevata Qualità Paesistico Ambientale" di cui all'art.15 e nelle "Unità di paesaggio costituenti le Sub Aree a valenza Storico Culturale" di cui all'art.18 i PRG definiscono le condizioni affinché, in sede di rilascio di provvedimento edilizio o di adozione di piano esecutivo, siano valutati gli aspetti del paesaggio sulla base dell'allegato a2) alla Relazione Illustrativa Generale "METODOLOGIA E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SUL PAESAGGIO";
- b) per le grandi strutture di vendita, oltre alle indicazioni di cui alla lettera a), si precisano ulteriori indirizzi:
- b1) nell'ambito delle procedure autorizzative o concessorie, i Comuni si confrontano con i Comuni i cui territori sono confinanti, in modo da valutare i reciproci effetti diretti o indotti dell'insediamento nei confronti della rete distributiva locale;
- b2) in sede di formulazione delle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, sono stabilite disposizioni atte a favorire:
- b2.1) la destinazione di superfici di vendita alla commercializzazione dei prodotti tipici o locali;
- b2.2) la destinazione di superfici di vendita alla rilocalizzazione di attività legate alla rete distributiva locale;
- b2.3) i servizi di ordinazione a distanza e di consegna domiciliare alle famiglie residenti presso i nuclei o centri abitati sprovvisti di rete distributiva locale;
- c) la progettazione architettonica degli interventi nelle aree destinate alla realizzazione di strutture commerciali, si pone in corretta dialettica formale con l'esistente, con riferimento all'orografia ed in relazione ai volumi edilizi preesistenti. Tali aspetti sono sottoposti a particolare cura qualora l'esistente presenti forti caratteri di riconoscibilità o d'identificabilità culturale.

## ARTICOLO 37      RESIDENZA

### 1.      **Premessa**

**1.1** Il PTP propone strategie per la soluzione dei problemi connessi alla residenza in un quadro di programmazione di medio-lungo periodo ed individua a tal fine i seguenti obiettivi:

- a) commisurare la trasformazione edilizia a fini residenziali con le dinamiche socioeconomiche recenti e le vocazioni dei singoli Comuni;
- b) razionalizzare la distribuzione delle residenze, riducendo la frammentazione del territorio e limitando il consumo della risorsa suolo;
- c) incentivare la permanenza nelle aree rurali collinari d'insediamenti residenziali, privilegiando il riutilizzo ed il recupero del patrimonio edilizio esistente e salvaguardando il rapporto con gli insiemi di beni architettonici di valore storico;
- d) migliorare il rapporto esistente tra residenza, qualità architettoniche e qualità del paesaggio.

### 2.      **Determinazioni generali**

**2.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo sono riferite:

- a) alle aree, individuate nella Tavola 06 del PTP come segue:
  - a1) sistemi di diffusione urbana;
- b) alle aree, non rappresentate nella cartografia del PTP, individuabili come segue:
  - b1) aree destinate dai Comuni, attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica, ad insediamenti residenziali, allorché richiedono il coordinamento di politiche relative allo sviluppo della viabilità, delle infrastrutture a rete e della dotazione di servizi, nonché la verifica delle pressioni esercitate sull'ambiente e sul territorio;
  - b2) aree destinate ad insediamenti residenziali di nuovo impianto.

### 3.      **Prescrizioni immediatamente vincolanti**

**3.1** Le disposizioni contenute nel presente articolo non necessitano di prescrizioni immediatamente vincolanti.

### 4.      **Prescrizioni che esigono attuazione**

**4.1** *I Comuni, nel formare e adeguare i propri PRG, se intendono individuare nuove aree a destinazione residenziale, interpretano e traducono ai livelli di analisi del proprio strumento i seguenti indirizzi e criteri generali, applicabili a tutte le aree residenziali:*

- a) privilegiare il completamento e la ricucitura degli insediamenti esistenti rispetto a nuove previsioni edificatorie che possano coinvolgere gli elementi di maggior pregio della tessitura agraria, coerentemente a quanto previsto all'art.23 delle presenti norme;*
- b) evitare che i nuovi insediamenti residenziali siano collocati in porzioni di territorio non collegate ad insediamenti residenziali esistenti dotati di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente alle reti esistenti;*
- c) commisurare la previsione di nuove aree alle dinamiche demografiche più recenti, privilegiando il soddisfacimento della domanda abitativa attraverso il recupero dei centri storici, la riqualificazione ed il consolidamento dell'esistente nonché la ristrutturazione urbanistica;*
- d) assicurare la persistenza e la riproducibilità delle componenti del sistema insediativo astigiano, perseguendo elevati livelli di qualità e mantenendo la qualità architettonica e paesaggistica, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 13,14,15,16,17,18 e 19 delle presenti norme;*
- e) prevedere, per i nuovi insediamenti, adeguate dotazioni di sottoservizi, reti energetiche, viabilità, trasporto collettivo, aree per la sosta di mezzi pubblici e per servizi all'utenza, servizi essenziali. Nel caso di inadeguata disponibilità di*

*servizi sono da valutare tempi e condizioni ragionevoli di accesso ai servizi non presenti né programmati negli abitati medesimi, coerentemente con quanto previsto all'art. 34 delle presenti norme.*

## **5. Indirizzi e criteri di compatibilità**

**5.1** I Comuni, nel formare e adeguare i propri PRG, se intendono individuare nuove aree a destinazione residenziale, interpretano e traducono ai livelli di analisi del proprio strumento i seguenti indirizzi e criteri generali, applicabili a tutte le aree residenziali:

a) definire gli equilibri funzionali degli usi residenziali in rapporto al perseguimento della qualità urbana e ambientale, attraverso:

a1) salvo diverse disposizioni derivanti dal pericolo di dispersione di inquinanti, le aree destinate a soddisfare gli standard per parcheggi, sia pubblici che privati, utilizzano prioritariamente sistemi di pavimentazioni semipermeabili;

a2) gli accessi alle singole aree ed ai comparti nel loro insieme sono razionalizzati, in relazione alle caratteristiche dei flussi di traffico e all'entità delle manovre di svolta, in modo da evitare l'immissione diretta di singoli insediamenti su Viabilità *anche* di II° e III° livello, nonché di rendere agevole la movimentazione nella maglia viabile di servizio agli insediamenti;

a3) la viabilità interna e la viabilità pubblica, per l'intero tratto che fronteggia l'area di intervento, sono dotate di spazi di sosta per i mezzi pubblici, di aree ecologiche per la raccolta dei rifiuti e di marciapiedi utilizzabili anche per l'alloggiamento di sottoservizi;

a4) almeno il 10% delle superficie destinata a servizi generali di comparto é destinato a verde permeabile;

a5) almeno il 10 % della superficie d'intervento é destinato a verde privato di lotto, da localizzarsi preferibilmente lungo il fronte strada. E' consentita la sistemazione del verde sulla soletta di copertura delle costruzioni *fatti salvi, in ogni caso, i disposti di cui al precedente articolo 15, comma 4.2, lettera c)*; per una quota non superiore ad 1/2 della superficie destinata a verde, tale sistemazione può assolvere la dotazione di standard;

a6) nelle "Aree ad elevata Qualità Paesistico Ambientale" di cui all'art.15 e nelle "Unità di paesaggio costituenti le Sub Aree a valenza Storico Culturale" di cui all'art.18 i PRG definiscono le condizioni affinché, in sede di rilascio di provvedimento edilizio o di adozione di piano esecutivo, siano valutati gli aspetti del paesaggio sulla base dell'allegato a2) alla Relazione Illustrativa Generale "METODOLOGIA E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SUL PAESAGGIO";

b) la progettazione architettonica degli interventi per la realizzazione di residenze , si pone in corretta dialettica formale con l'esistente, con riferimento all'orografia ed in relazione ai volumi edilizi preesistenti. Tali aspetti sono sottoposti a particolare cura qualora l'esistente presenti forti caratteri di riconoscibilità o d'identificabilità culturale.

**5.2** I Comuni nel formare e adeguare i propri PRG, se intendono individuare nuove aree a destinazione residenziale, perseguono l'incremento della qualità ambientale e funzionale attraverso i seguenti indirizzi, applicabili a tutte le aree residenziali:

a) la preventiva valutazione dei fattori di inquinamento dell'aria, dell'acqua, da rumore e della sicurezza rispetto ai rischi idrogeologici e di altra natura;

b) la previsione di rilocalizzazione delle attività riconosciute incompatibili;

c) il superamento della monofunzionalità di alcune porzioni dei tessuti insediativi, privilegiando l'individuazione di aree polifunzionali, con l'obiettivo di rafforzare i nodi del sistema urbano provinciale come configurato nell'art.34

delle presenti norme, equilibrando funzioni residenziali, commerciali e di servizio.

**5.3** I Comuni nel formare e adeguare i propri PRG, le Comunità Collinari e la Comunità Montana nel formare e adeguare i Piani di Sviluppo Socio Economico, i Comuni in altre forme associati nel formare e adeguare gli strumenti di programmazione e pianificazione, interpretano e traducono in politiche del territorio i seguenti obiettivi del PTP, relativi alla famiglia:

- a) salvaguardare la famiglia come società naturale ai sensi della Costituzione Italiana;
- b) consentire alla famiglia di programmare in modo libero l'istruzione e educazione dei figli, favorendone l'accesso alle strutture scolastiche scelte dai suoi componenti;
- c) favorire l'accesso alla casa di proprietà dei nuclei familiari, con particolare attenzione a quelli di nuova costituzione.

**PROVINCIA DI ASTI  
PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE  
ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO**

- a) Relazione Illustrativa Generale, con gli allegati:
  - a1) Analisi di Compatibilità Ambientale (ai sensi art.20 L.reg.40/98)
  - a2) Metodologia e criteri per la valutazione degli impatti sul paesaggio
  - a3) Linee guida per la classificazione acustica comunale
  
- b) Tavole di Piano in scala 1:75.000:
  - Tav.1A: SISTEMA DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO  
Pericolosità geomorfologia per processi di instabilità dei versanti e  
per processi nella rete idrografica
  - Tav.1B: SISTEMA DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO  
Tutela delle risorse idriche sotterranee
  - Tav.02: SISTEMA DELL'ASSETTO STORICO CULTURALE E  
PAESAGGISTICO
  - Tav.03: SISTEMA DELL'ASSETTO NATURALE E AGRICOLO FORESTALE
  - Tav.04: SISTEMA AMBIENTALE
  - Tav.05: SISTEMA RELAZIONALE INFRASTRUTTURALE
  - Tav.06: SISTEMA ECONOMICO INSEDIATIVO
  
- c) Norme Tecniche di Attuazione